

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 15 luglio 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122)..... Pag. 1

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 11 maggio 2015, n. 108.

Regolamento recante l'istituzione dell'archivio informatico integrato, di cui si avvale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) per l'individuazione e il contrasto delle frodi assicurative nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. (15G00118)..... Pag. 29

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2015.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2007 (Fondi annualità 2005), relativi all'assegnazione di risorse finanziarie alla regione Umbria, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (15A05404)..... Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2015.

Sospensione del sig. Luca GRAMAZIO dalla carica di consigliere regionale della regione Lazio. (15A05455)..... Pag. 42



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 30 giugno 2015.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle voci rilevanti per gli equilibri di bilancio, previste dall'articolo 1, comma 465, della legge 29 dicembre 2014, n. 190. (15A05438) *Pag.* 43

Ministero della salute

DECRETO 30 marzo 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario PANTOX MAX. (15A05343) *Pag.* 44

DECRETO 30 marzo 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Ram Cym 44 WG. (15A05344) *Pag.* 47

DECRETO 24 aprile 2015.

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario PROMANAL NEU, rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (15A05348) *Pag.* 53

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 3 giugno 2015.

Attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «Piano di Azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo. (15A05453) *Pag.* 56

DECRETO 24 giugno 2015.

Riconoscimento del consorzio di tutela della Arancia Rossa di Sicilia IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Arancia Rossa di Sicilia». (15A05341) *Pag.* 65

DECRETO 24 giugno 2015.

Riconoscimento del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pane di Altamura». (15A05342) *Pag.* 66

DECRETO 3 luglio 2015.

Arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema a strascico – Annualità 2015. (15A05454) *Pag.* 68

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 25 giugno 2015.

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2015. (15A05376) *Pag.* 73

DECRETO 25 giugno 2015.

Fissazione, per l'anno 2015, del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione. (15A05377) *Pag.* 74

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 8 giugno 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pegasy» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 752/2015). (15A05368) *Pag.* 75

**Garante per la protezione
dei dati personali**

DELIBERA 25 giugno 2015.

Ulteriore differimento dei termini di adempimento delle prescrizioni di cui al provvedimento del 18 luglio 2013, in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica. (Delibera n. 375). (15A05456) *Pag.* 76

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Differin». (15A05268) *Pag.* 78



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pico-prep» (15A05270) Pag. 78

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cope-gus» (15A05271) Pag. 78

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triesen-ce» (15A05272) Pag. 79

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rheso-nativ» (15A05273) Pag. 80

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Igrose-les» (15A05274) Pag. 80

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolek». (15A05275) . Pag. 80

Autorizzazione all'immissione in commer-cio del medicinale per uso umano «Hami-tuf». (15A05276) Pag. 81

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinali per uso umano «Idroxicarbamide Hik-ma». (15A05322) Pag. 82

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Crestor». (15A05323) Pag. 82

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Nuro-fenbaby» e «Nurofenjunior». (15A05345) Pag. 83

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dia-ne». (15A05367) Pag. 83

Comunicato di rettifica relativo al medicinale per uso umano «Pegasys». (15A05369) Pag. 83

Autorizzazione all'immissione in commer-cio del medicinale per uso umano «Cilostazolo Adair». (15A05370) Pag. 84

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cilostazolo Pharmaca-re». (15A05371) Pag. 84

Autorizzazione all'immissione in commer-cio del medicinale per uso umano «Stemflo-va». (15A05372) Pag. 85

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Klaira». (15A05373). Pag. 86

Comunicato di rettifica dell'estratto della determi-na n. 641 del 20 maggio 2015, relativo all'autorizza-zione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocuronio Hikma». (15A05405). Pag. 86

Ministero dell'interno

Calendario delle festività della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridio-nale. (15A05406) Pag. 86

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 26 giugno 2015.

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazio-ni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. (15A05198)

DECRETO 26 giugno 2015.

Schemi e modalità di riferimento per la compilazione del-la relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. (15A05199)

DECRETO 26 giugno 2015.

Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo eco-nomico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certi-ficazione energetica degli edifici. (15A05200)

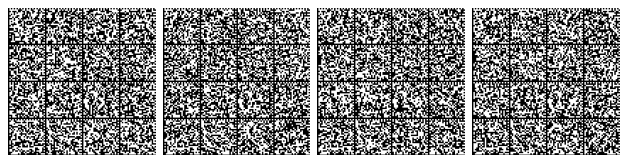
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 40

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 22 giugno 2015.

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazio-ne di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto in-formatico. Integrazione del decreto ministeriale 18 ottobre 2013. (15A05287)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

3. La piena realizzazione del *curricolo* della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del *curricolo* e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 201, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.

5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di



diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.

8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7, le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

9. All'articolo 4, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica» sono sostituite dalle seguenti: «un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità».

10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.

11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma 143 è determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle scuole. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio



di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.

14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Piano triennale dell'offerta formativa*). —

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricula e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì con-

to delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».

15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 14 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui al comma 201 del presente articolo.

16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.

17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.

18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83.

19. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai commi 62 e 63.

20. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124.

21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 7, lettere e) e f), nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.



22. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.

23. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per gli adulti e più in generale sull'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

24. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

25. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno 2017 fino all'anno 2021.

26. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.

28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte

del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.

30. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.

31. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 28.

32. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.



34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,».

35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.

36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».

38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.

40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai

commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai per-



corsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

45. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti.

46. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

47. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i

seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:

a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;

b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;

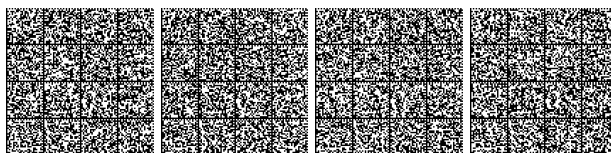
c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;

d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale;

f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'*iter* di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro.

48. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.



49. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011»;

b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica,».

50. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è inserita la seguente:

«a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011».

51. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.

52. All'articolo 55, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: «della durata di quattro semestri» sono inserite le seguenti: «, oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008».

53. Per consentire al sistema degli istituti superiori per le industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di qualità attuali e di fare fronte al pagamento

del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015.

54. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è incrementata di 2,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

55. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 53 e 54, pari a euro 3,9 milioni per l'anno 2015 e a euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede per euro 2 milioni per l'anno 2015 e per euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i restanti euro 1,9 milioni per l'anno 2015 e euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 204.

56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.

57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56.

58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:

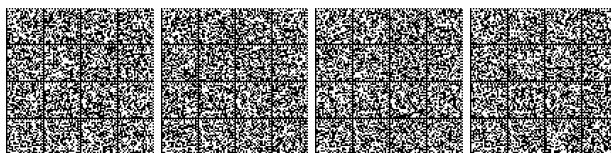
a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h);

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;



f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;

h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 57. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

60. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;

b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;

c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

61. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nei commi da 56 a 61, nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.

63. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.

64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.

65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:

a) la popolazione scolastica;

b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;

c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

67. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 66 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201.

69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle



inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete».

71. Gli accordi di rete individuano:

a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;

b) i piani di formazione del personale scolastico;

c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

73. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

74. Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

75. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

76. Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli-Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale.

77. Restano salve le diverse determinazioni che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.

78. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.

79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente



scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.

80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.

81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.

82. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

84. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

86. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro

12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.

87. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:

a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

89. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87.

90. Per le finalità di cui al comma 87, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti



di cui al comma 88, lettera *a*), che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

91. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 87 a 90 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

92. Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 88, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative.

93. La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali:

a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;

b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;

c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;

d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;

e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.

94. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato con una diversa composizione in relazio-

ne al procedimento e agli oggetti di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.

95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è altresì autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonché tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I



posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalità di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria.

96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.

98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre

2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

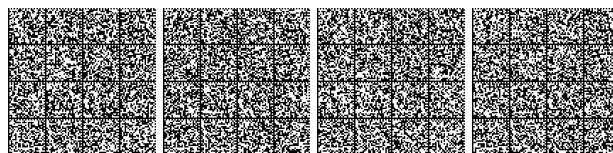
99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.

101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.

102. I soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c), accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 103. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 96 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 98.

103. Per le finalità di cui ai commi da 95 a 105 è pubblicato un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalità previste per le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 96, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la ri-



nuncia. L'avviso stabilisce quali comunicazioni vengono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata ovvero attraverso l'uso, anche esclusivo, del sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

104. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 96, lettere *a)* e *b)*, e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

105. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera *b)*, se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.

106. La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicitare la propria efficacia, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95 del presente articolo.

107. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'insediamento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.

108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera *b)*, assunti ai sensi del comma 98, lettere *b)* e *c)*. Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera *b)*, assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere *b)* e *c)*, e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

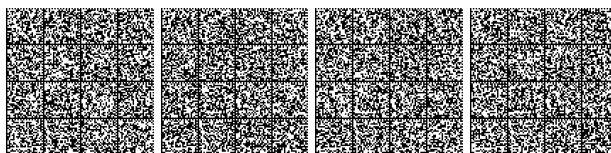
109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità:

a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito;

b) i concorsi di cui alla lettera *a)* sono banditi anche per i posti di sostegno; a tal fine, in conformità con quanto previsto dall'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli dà luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata per ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui alla lettera *a)* non possono essere predisposti elenchi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno;

c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-*quies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.

110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al



decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.

111. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi.

112. Le somme riscosse ai sensi del comma 111 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.

113. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio»;

b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;

c) al primo periodo del comma 02, le parole: «All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «All'indizione dei concorsi di cui al comma 01» e, al secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;

d) al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» è sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;

e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto» sono soppresse;

f) al comma 14, la parola: «è» è sostituita dalle seguenti: «può essere»;

g) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento»;

h) il comma 17 è abrogato;

i) al comma 19, dopo le parole: «i candidati» sono inserite le seguenti: «dichiarati vincitori» e le parole: «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;

l) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.

114. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.

115. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di *tutor*.

118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al com-



ma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di *hardware* e *software*, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi *post lauream* o a *master* universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.

124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di com-

plexità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.

128. La somma di cui al comma 127, definita *bonus*, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Comitato per la valutazione dei docenti*). —

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di *tutor*.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa



l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

130. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

131. A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

132. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni.

133. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

134. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano nell'anno scolastico 2015/2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 12 milioni nell'anno 2015 e ad euro 25,1 milioni nell'anno 2016, si provvede ai sensi del comma 204.

135. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al medesimo primo periodo.

136. È istituito il Portale unico dei dati della scuola.

137. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico.

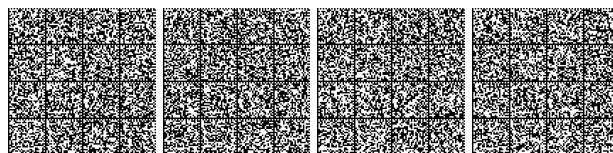
138. Il Portale di cui al comma 136, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del *curriculum* dello studente di cui al comma 28, condivisi con il Ministero da ciascuna istituzione scolastica, e il *curriculum* del docente di cui al comma 80.

139. Il Portale di cui al comma 136 pubblica, inoltre, la normativa, gli atti e le circolari in conformità alle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

140. I dati presenti nel Portale di cui al comma 136 o comunque nella disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non possono più essere oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.

141. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 136 e, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.

142. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore



della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza. Il servizio di assistenza è realizzato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

143. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandi.

144. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a favore dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). La spesa è destinata prioritariamente:

- a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti;
- b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali;
- c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.

145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

146. Il credito d'imposta di cui al comma 145 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

147. Il credito d'imposta di cui al comma 145 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 145 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

148. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalità definite con il decreto di cui al primo periodo.

149. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma 148, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

150. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8 milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dei commi 201 e seguenti.

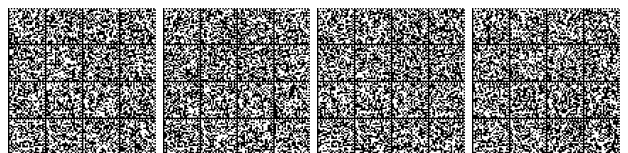
151. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali»;
- b) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera»;

- c) al comma 2, dopo le parole: «lettere c), e),» è inserita la seguente: «e-bis),».

152. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di



verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

153. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.

154. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 153, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

155. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 e comunque nel numero di almeno uno per regione.

156. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, cui partecipano anche la Struttura di missione di cui al comma 153 e un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del fi-

nanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

157. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al comma 155 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

158. Per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

159. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura della sicurezza. Alle sedute dell'Osservatorio è consentita, su specifiche tematiche, la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti. È istituita una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

160. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, è aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce i piani di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quo-



ta a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo incrementato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento al quale i termini e le modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.

161. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché ai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 160, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

162. Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella

disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.

163. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 160, nello stesso territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

164. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le spese sostenute nell'anno 2014 per l'edilizia scolastica.

165. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio,



cio, come rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160, seconda modalità individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.

166. Il termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 167 del presente articolo, è differito al 31 dicembre 2018.

167. All'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare

riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico» sono sostituite dalle seguenti: «di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni».

168. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-octies. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo».

169. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1° settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2015».

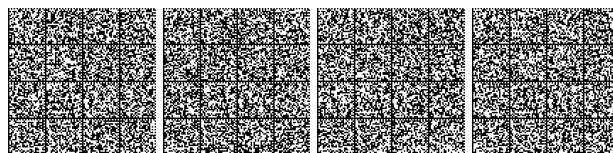
170. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 del presente articolo a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

171. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 159 a 176 è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

172. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

173. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero



dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

174. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «2014/2015» sono sostituite dalle seguenti: «2015/2016»;

b) dopo le parole: «ove non è ancora attiva» sono inserite le seguenti: «, ovvero sia stata sospesa»;

c) le parole: «e comunque fino e non oltre il 31 luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016».

175. Agli oneri derivanti dal comma 174 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

176. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al comma 1, terzo periodo, le parole: «40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016» e,

al comma 2, dopo le parole: «effettuati dalle Regioni,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso la delegazione di pagamento,».

177. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui al comma 202.

178. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 177, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

179. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui ai commi 160, 161, 162, 163, 166 e 170.

180. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:

1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;

2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;

4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;

5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;

b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di



docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:

1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;

2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:

2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curriculari che come crediti aggiuntivi;

2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;

3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:

3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;

3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;

3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);

4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;

5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;

6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;

7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;

8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;

c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;

3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;

5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;



6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;

9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:

1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;

2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:

1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:

1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;

1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;

1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il *curricolo* della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adot-

tate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;

2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;

3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;

4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;

5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;

6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;

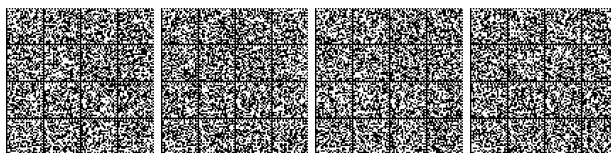
7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;

8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;

f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo *status* di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico;

g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:

1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consi-



stente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel *curricolo* delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;

4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;

6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;

7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;

h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso:

1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;

2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;

3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;

4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;

i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

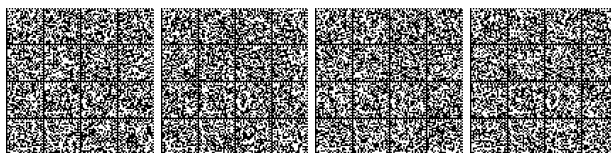
1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.

182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 180, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

183. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente articolo.

184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel



rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

185. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 180 e 184 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione dei commi 180 e 184 le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

186. Alla provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale.

187. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la provincia autonoma di Bolzano adotta linee guida, sulla base di ricerche di settore, per la personalizzazione dei percorsi didattici e formativi, nell'ambito della flessibilità ordinamentale e ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, per rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro dell'unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

188. La provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fine di integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici legati alla realtà locale. Le norme per l'attuazione delle predette disposizioni sono adottate dalla provincia autonoma, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La provincia autonoma nomina i presidenti e i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. In relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9 del testo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, la terza prova dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado è determinata in aderenza alle linee guida definite dalla provincia autonoma sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

189. In attuazione dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università ed il conservatorio di musica che hanno sede nella provincia stessa, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia autonoma di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche

nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, con possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella provincia autonoma stessa. Tale formazione può comprendere fino a quarantotto crediti formativi universitari del percorso quinquennale per attività di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale. La provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università ed il conservatorio di cui al primo periodo, definisce altresì il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso, in caso di possesso di certificazioni di competenze linguistiche almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento. Al fine di garantire ai futuri insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine la formazione nella madre lingua, l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il solo compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Il TFA stesso, nonché le relative modalità di accesso a numero programmato, sono disciplinati dalla provincia autonoma di Bolzano. Per lo specifico contesto linguistico e culturale della provincia autonoma di Bolzano e per l'impegno istituzionale della Libera Università di Bolzano a garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione delle competenze indispensabili al fine di poter partecipare alla vita culturale ed economico-sociale e di accedere al mondo del lavoro nella provincia stessa, la Libera Università di Bolzano, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha facoltà di ampliare, in tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale da essa attivati, i settori scientifici e disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attività formative di base e caratterizzanti.

190. La provincia autonoma di Bolzano è delegata ad esercitare le attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione europea ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica in relazione alle classi di concorso esistenti nella sola provincia autonoma di Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia autonoma di Bolzano o ai posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano per materie impartite in lingua tedesca. Resta fermo che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 427 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è soppresso.

191. Sono fatte salve le potestà attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La



provincia autonoma di Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamento nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge.

192. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

193. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni.

194. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

195. Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

196. Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.

197. Al fine di adeguare l'applicazione delle disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme speciali riguardanti in particolare:

a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale docente;

b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;

c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.

198. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di cui al comma 197, per quanto riguarda le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena.

199. L'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.

200. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «docente,» è soppressa.

201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

202. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

203. Per l'anno 2015 il Fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione, iscritto nel bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta allo stanziamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è incrementato di 1 milione di euro per l'espletamento della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.

204. Agli oneri derivanti dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo, 62, 86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, 135, 141, 144, 158, 176, 177, 201, 202 e 203, pari complessivamente a 1.012 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.924,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.947,437 milioni di euro per l'anno



2023, a 2.986,277 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.021,867 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dai commi 150 e 151, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 22.937.000 euro per l'anno 2023, a 61.777.000 euro per l'anno 2024 e a 97.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 12 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296.

205. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 204, pari a 178.956.700 euro per l'anno 2015, 338.135.700 euro per l'anno 2016, 379.003.500 euro per l'anno 2017, 419.923.410 euro per l'anno 2018, 466.808.650 euro per l'anno 2019, 479.925.100 euro per l'anno 2020, 370.049.800 euro per l'anno 2021, 350.029.000 euro per l'anno 2022, 368.399.000 euro per l'anno 2023, 351.818.000 euro per l'anno 2024 e 293.754.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

206. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui al comma 132. Gli eventuali risparmi

rispetto alle previsioni contenute nella presente legge connesse all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 95 a 105, accertati nell'esercizio finanziario 2015 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle verifiche effettuate dal comitato di cui al primo periodo, sono destinati nel medesimo anno all'incremento del Fondo di cui al comma 202.

207. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 206, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

208. Ai componenti del comitato di cui al comma 206 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

209. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

210. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

211. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

212. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO



TABELLA 1
(Articolo 1, comma 95)

	POSTI DI POTENZIAMENTO				POSTI DI POTENZIAMENTO PER IL SOSTEGNO
	Primaria	Secondaria di primo grado	Secondaria di secondo grado (**)	TOTALE	
Abruzzo	449	176	607	1.232	182
Basilicata	264	109	394	767	50
Calabria	664	268	967	1.899	193
Campania	1.815	810	2.689	5.314	691
Emilia-Romagna	1.307	487	1.581	3.375	433
Friuli Venezia G. (*)	421	164	529	1.114	91
Lazio	1.653	647	2.112	4.412	788
Liguria	478	193	649	1.320	164
Lombardia	2.852	1.065	3.091	7.008	1.023
Marche	517	198	698	1.413	189
Molise	188	76	271	535	34
Piemonte	1.250	488	1.506	3.244	416
Puglia	1.236	513	1.820	3.569	468
Sardegna	530	215	769	1.514	162
Sicilia	1.595	668	2.131	4.394	649
Toscana	1.078	427	1.432	2.937	354
Umbria	363	139	460	962	94
Veneto	1.473	563	1.767	3.803	465
TOTALE	18.133	7.206	23.473	48.812	6.446

(*) Inclusi i posti per la lingua slovena.

(**) Inclusi gli insegnanti tecnico-pratici.

Il 90 per cento dell'organico per il potenziamento è distribuito in proporzione agli alunni. Il 10 per cento è distribuito sulla base dei seguenti indicatori: dispersione scolastica, presenza di alunni stranieri, presenza di aree interne, presenza di aree isolate e montane, presenza di aree a bassa densità demografica.



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2994):

Presentato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GIANNINI), in data 27 marzo 2015.

Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 31 marzo 2015, con pareri delle Commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), III (affari esteri), V (bilancio), VI (finanze), VIII (ambiente), IX (trasporti), X (attività produttive), XI (lavoro), XII (affari sociali), XIII (agricoltura), XIV (politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 10, 14, 15, 16, 27, 28 e 30 aprile 2015; il 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 13 maggio 2015.

Esaminato in Aula il 13, 14, 15, 18, 19 maggio 2015 ed approvato il 20 maggio 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 1934):

Assegnato alla 7ª Commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 22 maggio 2015, con pareri delle Commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 3ª (affari esteri), 5ª (bilancio), 6ª (finanze), 8ª (lavori pubblici), 9ª (agricoltura), 10ª (industria), 11ª (lavoro), 12ª (sanità), 13ª (ambiente), 14ª (politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª Commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 28 maggio 2015; il 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 23 e 24 giugno 2015.

Esaminato in Aula il 24 giugno 2015 ed approvato, con modificazioni, il 25 giugno 2015.

Camera dei deputati (atto n. 2994 - B):

Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 30 giugno 2015, con pareri delle Commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), V (bilancio), VI (finanze), VIII (ambiente), XI (lavoro), XII (affari sociali), XIII (agricoltura), XIV (politiche Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 30 giugno 2015; il 2 luglio 2015.

Esaminato in Aula il 7, 8 luglio 2015 ed approvato definitivamente il 9 luglio 2015.

AVVERTENZA:

In supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 30 luglio 2015 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

15G00122

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 maggio 2015, n. 108.

Regolamento recante l'istituzione dell'archivio informatico integrato, di cui si avvale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) per l'individuazione e il contrasto delle frodi assicurative nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivate dalla circolazione dei veicoli a motore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, all'articolo 13, ha istituito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);

Visto l'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in particolare, il comma 3, secondo cui l'IVASS, per la cura delle finalità antifrode, si avvale di un archivio informatico integrato connesso con le banche dati ivi elencate e con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate e regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti, l'IVASS e il Garante per la protezione dei dati, per i profili connessi alla tutela della privacy, l'accesso e la consultazione dei dati;

Visti i commi 4 e 5, del citato articolo 21, secondo cui le imprese di assicurazione garantiscono all'IVASS l'accesso ai dati e alla documentazione relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, n. 110, con cui è stato adottato il regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, e, in particolare, il comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha espresso il proprio parere con nota n. 3-6251 dell'8 luglio 2014;



Sentito il Ministero della giustizia che ha espresso il proprio parere con nota n. 3.7.2014 5900 E 3/4 - 156 UL del 10 luglio 2014;

Sentito l'IVASS che ha espresso il proprio parere con nota n. 51.14.001159 del 16 luglio 2014;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso il proprio parere in data 24 luglio 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 15 gennaio 2015;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio in data 16 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTANO
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) «Nuovo codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) «Codice della privacy»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice della protezione dei dati personali;

e) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

f) «CONSAP»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.;

g) «banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati»: quelle istituite presso l'IVASS dall'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore;

h) «archivio nazionale dei veicoli» e «anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»: quelli istituiti dall'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

i) «banca dati dei contrassegni assicurativi»: quella istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto 9 agosto 2013, n. 110, in attuazione dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

l) «ruolo dei periti assicurativi»: quello istituito dall'articolo 157 del Codice e tenuto da CONSAP, ai sensi dell'articolo 13, comma 35, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

m) «PRA: il pubblico registro automobilistico»: quello istituito con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;

n) «archivio informatico integrato»: quello di cui si avvale l'IVASS, connesso con le banche dati previste all'arti-

colo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

o) «impresa di assicurazione»: quella con sede legale nel territorio della Repubblica autorizzata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c. auto; quella con sede legale in un altro Stato dello Spazio economico europeo abilitata ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice nel territorio della Repubblica all'esercizio dell'assicurazione nel ramo r.c. auto, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nonché quella con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ai sensi dell'articolo 28 del Codice nel territorio della Repubblica all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c. auto in regime di stabilimento;

p) «Stato aderente allo Spazio economico europeo»: lo Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

q) «Stato terzo»: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;

r) «indicatori di anomalia analitici»: indicatori che, sulla base di ricorrenze e verifiche di veridicità e coerenza dei dati relativi ai sinistri, forniscono elementi per l'analisi antifrode dei sinistri;

s) «indicatore di anomalia di sintesi»: indicatore che permette la classificazione sintetica del sinistro sulla base degli indicatori di anomalia analitici attivati.

Art. 2.
Oggetto e finalità

1. È istituito presso l'IVASS l'archivio informatico integrato al fine di favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti.

2. Con successivo regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 21, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, saranno disciplinate la tempistica e le modalità di connessione delle banche dati previste dal comma 3, del citato articolo 21, non espressamente elencate all'articolo 5 del presente decreto.

Art. 3.
Funzionamento dell'archivio informatico integrato

1. Scopo dell'archivio informatico integrato è quello di fornire alle imprese di assicurazione e agli altri soggetti di cui all'articolo 7, indicazioni sul livello di anomalia di ogni sinistro comunicato alla banca dati sinistri, utilizzando idonei indicatori, ottenuti dalle verifiche e dalle integrazioni delle informazioni contenute negli altri archivi di cui all'articolo 5, in modo da consentire di porre in essere un'attività antifrode più mirata ed efficace.

2. L'archivio informatico integrato attiva la consultazione degli archivi di cui all'articolo 5, per ogni sinistro acquisito



ed eventualmente aggiornato nella banca dati sinistri, al fine di verificare le informazioni segnalate dalle imprese di assicurazione, nonché per acquisire quelle integrative necessarie per il calcolo degli indicatori di anomalia analitici.

3. Conclusa la fase di raccolta, verifica e integrazione dei dati sul sinistro, l'archivio informatico integrato provvede al calcolo degli indicatori di anomalia analitici. Viene comunicato alle imprese di assicurazione coinvolte nel sinistro il valore dell'indicatore di anomalia di sintesi del sinistro stesso e, solo nel caso in cui il livello di anomalia dell'indicatore ottenuto sia superiore a quello fissato secondo quanto previsto nel comma 4, vengono comunicati, a tutte le imprese di assicurazione interessate, gli indicatori analitici per i quali si riscontrano anomalie.

4. Gli indicatori ed il livello di anomalia oltre il quale si procede alla comunicazione di cui al comma 3 sono definiti con provvedimento dell'IVASS. L'IVASS valuta periodicamente la loro adeguatezza e le eventuali revisioni da apportare agli indicatori ed al livello che ne definisce il grado di anomalia.

5. Le informazioni utilizzate nella procedura di valutazione del rischio, nonché gli indicatori di anomalia analitici e di sintesi, sono archiviati in una sezione autonoma dell'archivio informatico integrato, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

6. In esito alle procedure previste per la gestione dei dati contenuti o affluiti nell'archivio informatico integrato, l'IVASS utilizza gli indicatori di anomalia, nonché i dati di calcolo, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di individuazione e contrasto delle frodi assicurative, come indicate ai commi 1 e 2 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012.

Art. 4.

Disciplina degli indicatori

1. Gli indicatori di anomalia analitici individuano fenomeni di ricorrenza della sinistralità sulla base di parametri predefiniti dall'IVASS ai sensi del comma 5 e verificano la veridicità e la coerenza delle informazioni disponibili sul sinistro. Gli indicatori analitici si attivano in presenza di anomalie concernenti la ricorrenza degli eventi o la veridicità dei dati. I dati utilizzati per il calcolo degli indicatori di anomalia sono quelli dell'archivio di cui al comma 1 dell'articolo 5 e quelli elencati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Gli indicatori di anomalia analitici si riferiscono a quattro aree di analisi:

- a) veicoli direttamente coinvolti nel sinistro;
- b) soggetti direttamente coinvolti nel sinistro;
- c) altri soggetti interessati nel sinistro;
- d) altri aspetti inerenti il sinistro.

3. A ciascun indicatore di anomalia analitico è associato un peso predeterminato dall'IVASS in funzione della rilevanza dell'anomalia che l'indicatore rappresenta.

4. L'indicatore di anomalia di sintesi sul sinistro è costituito dalla somma dei pesi di ciascuno degli indicatori di ano-

malia analitici attivati. Il valore dell'indicatore di sintesi così determinato è classificato, in ottica antifrode, nullo, basso, medio e alto.

5. Gli indicatori analitici e i relativi parametri, nonché le soglie dell'indicatore di anomalia di sintesi per la classificazione del sinistro sono determinati con provvedimento dell'IVASS.

Art. 5.

Banche dati connesse all'archivio informatico integrato

1. L'archivio informatico integrato, attraverso la connessione agli archivi di seguito indicati, tra quelli previsti dal comma 3, dell'articolo 21, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, verifica ed integra le informazioni contenute nella banca dati sinistri e nelle banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, già costituite presso l'IVASS.

2. In particolare, l'archivio di cui al comma 1 è altresì connesso alle seguenti banche dati:

- a) banca dati dei contrassegni assicurativi;
- b) archivio nazionale dei veicoli;
- c) anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
- d) PRA: il pubblico registro automobilistico;
- e) ruolo dei periti assicurativi.

3. L'IVASS acquisisce le informazioni relative all'installazione e attivazione dei meccanismi per la rilevazione delle attività dei veicoli di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, necessarie a fini antifrode e non presenti negli archivi elencati ai commi precedenti. A tale adempimento provvedono, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Codice della privacy, le imprese di assicurazione, direttamente o, ferma restando la loro responsabilità, per il tramite degli intermediari di assicurazione che ne hanno rappresentanza, ovvero avvalendosi, in alternativa, di sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di categoria delle imprese di assicurazione.

4. Anche al fine di garantire la progressiva implementazione delle relative connessioni, l'utilizzo delle banche dati è subordinato alla definizione di successive convenzioni stipulate tra l'IVASS e le Amministrazioni o gli enti titolari degli archivi e delle banche dati interessate, redatte nel rispetto delle Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni, definite secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2, del CAD.

5. L'insieme delle informazioni e dei dati oggetto di consultazione, verifica ed integrazione da parte dell'IVASS, con separata indicazione dei dati già presenti nella banca dati sinistri e banche dati testimoni e danneggiati, nonché di quelle da acquisire tramite connessione con altre banche dati, sono elencati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 6.

Tempi e modalità di connessione delle banche dati all'archivio informatico integrato

1. Al fine di garantire la necessaria connessione dell'archivio informatico integrato con le banche dati previste dal pre-



sente regolamento, secondo criteri di gradualità e sostenibilità tecnologica, il processo di implementazione informatica si articola nelle seguenti fasi, ciascuna delle quali seguita da un congruo periodo di sperimentazione.

2. Nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'IVASS definisce e rende operativa la struttura del database costituente l'archivio informatico integrato connesso con le banche dati di cui al comma 1, dell'articolo 5 e procede, nei successivi trenta giorni, alla connessione delle banche dati e degli archivi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5.

3. Fatta salva la progressiva e successiva implementazione della cooperazione applicativa garantita dal sistema pubblico di connettività, il collegamento informatico dell'archivio con le banche dati indicate dal presente regolamento avviene mediante connessione telematica, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa dall'IVASS con le Amministrazioni o gli enti interessati, nel rispetto delle linee essenziali descritte nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, nonché delle ulteriori istruzioni tecniche necessarie, emanate dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con l'IVASS.

4. La consultazione e l'utilizzo, da parte dell'IVASS, delle informazioni residenti presso gli archivi e banche dati interessate avviene nel rispetto del comma 7 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza oneri per l'Istituto di vigilanza che gestisce l'archivio informatico integrato.

Art. 7.

Accesso e obblighi di consultazione dell'archivio informatico integrato

1. L'autorità giudiziaria e le Forze di polizia, nonché le pubbliche amministrazioni ed i soggetti terzi legittimati indicati dalla legge possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio informatico integrato, limitatamente a quelle necessarie per le finalità indicate all'articolo 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, e cioè ai soli indicatori di anomalia ed ai relativi dati di calcolo, previa stipulazione di apposita convenzione.

2. Ai fini della liquidazione dei sinistri, le imprese di assicurazione ricevono le informazioni relative agli indicatori di anomalia ed ai connessi dati di calcolo, secondo le indicazioni tecniche fornite dall'IVASS e pubblicate sul proprio sito web, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora le informazioni rilevate dall'archivio risultino rilevanti per più imprese, è data loro facoltà di svolgere, anche in comune e previa informativa all'IVASS, approfondimenti finalizzati ad acquisire maggiori elementi probatori necessari ai fini dell'eventuale azione giudiziaria. L'acquisizione dei dati relativi agli indicatori di anomalia avviene senza oneri economici per le imprese di assicurazione.

3. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del comma 2 e adotta le necessarie disposizioni tecnico-attuarie.

Art. 8.

Conservazione delle informazioni, trattamento e archiviazione dei dati

1. Le informazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento restano iscritte nell'archivio per cinque anni dalla data di definizione di ciascun sinistro.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi a ciascun sinistro definito sono riversati su altro supporto informatico gestito dall'IVASS. L'IVASS comunica i dati esclusivamente per esigenze di giustizia penale o a seguito di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Trascorsi cinque anni dal riversamento dei dati di cui al comma 2, i dati che permettono di identificare le persone fisiche e giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri vengono cancellati; i restanti dati vengono conservati su altro supporto informatico in forma anonima e non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.

4. L'IVASS è il titolare del trattamento dei dati di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché delle informazioni corrispondenti agli esiti delle valutazioni ai fini antifrode archiviati in una sezione autonoma dell'archivio informatico integrato. In tale qualità sovrintende al corretto funzionamento dell'archivio informatico integrato e all'osservanza delle disposizioni che regolano le modalità e i termini di comunicazione dei dati. I dati contenuti nell'archivio informatico integrato sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. L'IVASS adotta ogni misura idonea a garantire il corretto e regolare funzionamento dell'archivio informatico integrato, nonché la riservatezza, la sicurezza, l'integrità dei dati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Decorso cinque anni dalla ricezione dei dati di cui all'articolo 3, le imprese di assicurazione provvedono alla conservazione degli stessi in forma anonima.

7. L'osservanza dell'adempimento di cui al comma 6, è verificata dall'IVASS nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 maggio 2015

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
GUIDI

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DELRIO

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2015

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2507



ALLEGATO A

(Articolo 4, comma 1 e articolo 5, comma 5)

I dati e le informazioni oggetto di consultazione, verifica, integrazione ed eventuale riscontro da parte dell'IVASS, distinti per archivi di riferimento non residenti presso l'Istituto sono i seguenti:

	Dato già presente in Banca dati sinistri	Nuovo dato da acquisire
ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
<i>Chiave di accesso: codice fiscale + cognome nome luogo e data nascita + data accadimento</i>		
Numero patente		X
Flag validità patente		X
Provincia residenza conducente		X
Tipo patente		X
Autorità emittente		X
IMPRESE DI ASSICURAZIONE		
<i>Chiave di accesso: targa + data accadimento</i>		
Impresa	X	
Tipo veicolo	X	
Scatola nera		X
BANCA DATI CONTRASSEGNI ASSICURATIVI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
<i>Chiave di accesso: targa + data accadimento</i>		
Impresa	X	
Tipo veicolo	X	
Decorrenza copertura		X
Scadenza copertura		X
Data inizio sospensione polizza		X
Data fine sospensione polizza		X
ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
<i>Chiave di accesso: targa/ telaio + data accadimento + tipo veicolo</i>		
Targa	X	
Telaio	X	
Tipo veicolo	X	
Marca	X	
Modello	X	



Potenza complessiva kw		X
Cilindrata		X
Tipo alimentazione		X
Data emissione carta circolazione		X
Data prima immatricolazione		X
Provincia emissione carta		X
Provincia residenza intestatario		X
Codice fiscale/partita Iva (se certificata) intestatario	X	
Codice fiscale/partita Iva (se certificata) utilizzatore		X
Numero veicoli con lo stesso CF intestatario		X
Causale cessazione circolazione		X
Data cessazione circolazione		X
Passaggi di proprietà – numero		X
Data ultimo passaggio di proprietà		X
Flag provenienza da mercato estero		X
Paese provenienza estera		X
Data prima immatricolazione estera		X
RUOLO PERITI		CONSAP
<i>Chiave di accesso: codice fiscale + data accadimento</i>		
Cognome e nome		X
Data iscrizione		X
Data cessazione		X
Comune sede operativa		X
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO		ACI
<i>Chiave di accesso: targa + data accadimento</i>		
Cognome e nome/ denominazione proprietario		X
Provincia residenza proprietario		X
Codice fiscale/partita Iva proprietario	X	
Codice fiscale/partita Iva utilizzatore		X
Numero veicoli con lo stesso CF intestatario		X
Causale cessazione circolazione		X
Data cessazione circolazione		X
Passaggi di proprietà - numero		X
Data ultimo passaggio di proprietà		X
Data perdita di possesso		X
Causale perdita di possesso		X
Fermo amministrativo		X



ALLEGATO B
(Articolo 6, comma 3)

ALLEGATO TECNICO - LINEE ESSENZIALI

Connessioni informatiche.

L'archivio informatico integrato si avvale dell'infrastruttura tecnologica dell'IVASS, altamente scalabile e pienamente ridondata, che si interfaccia con una molteplicità di banche dati istituzionali e private.

Il colloquio con i diversi interlocutori e sistemi cooperanti avverrà mediante meccanismi atti ad assicurare la riservatezza, l'integrità e l'autenticità delle comunicazioni.

In particolare, per gli scambi dati con le imprese di assicurazione e con alcuni enti privati vengono utilizzate delle infrastrutture di approvvigionamento su «canali di scambio archivi». Queste infrastrutture si basano su canali cifrati di scambio dati che permettono il trasferimento controllato e sicuro di archivi con grosse quantità di dati. Lo scambio avviene su internet con protocollo prestabilito che usa certificati conformi allo standard X.509 per l'autenticazione ed il riconoscimento dell'utenza applicativa e per l'attivazione dei meccanismi di cifratura del canale di comunicazione.

Per l'accesso ai servizi delle banche dati esterne presso altri enti, sono implementate le modalità di accesso previste da tali enti, con il conseguente adeguamento delle infrastrutture dell'archivio informatico integrato per una interrogazione ottimale e nel rispetto delle norme di sicurezza già in atto per il servizio in questione.

Tenuto conto delle specificità e delle infrastrutture degli enti coinvolti, le modalità di connessione sono:

per le banche dati gestite dalla Motorizzazione civile (archivio nazionale degli abilitati alla guida e dei veicoli, banca dati dei contrassegni assicurativi), mediante connessione VPN su internet e accesso con modalità Web Services. Successivamente i servizi di interscambio verranno migrati sul Sistema pubblico di connettività ed integrati attraverso la porta di dominio;

per il Pubblico registro automobilistico, mediante connessione VPN su internet e accesso con modalità Web Services. In caso di successivo passaggio di comunicazione su infrastruttura SPC sarà adottato il solo meccanismo di gestione della sicurezza dei WS;

per la banca dati del Ruolo periti gestito dalla CONSAP, mediante canale SFTP su internet.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2012, n. 156, supplemento ordinario:

«Art. 13 (Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla CONSOB sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione.

2. L'IVASS ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal capo II del titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

4. L'IVASS e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L'IVASS può fornire dati al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata.

5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.

6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, e 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'IVASS svolge le funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

(Omissis).

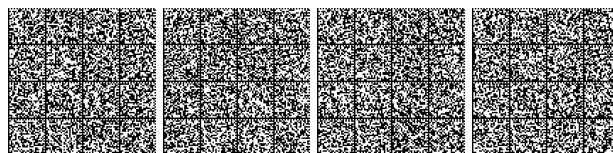
35. Alla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, è trasferita alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli articoli 157 e seguenti del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia.

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 2012, n. 245, supplemento ordinario:

«Art. 21 (Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative). — 1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) cura la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

2. Per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circola-



zione dei veicoli a motore, nonché al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti, l'IVASS:

a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio informatico integrato di cui al comma 3, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;

b) richiede informazioni e documentazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione, anche con riferimento alle iniziative assunte ai fini di prevenzione e contrasto del fenomeno delle frodi assicurative, per individuare fenomeni fraudolenti ed acquisire informazioni sull'attività di contrasto attuate contro le frodi;

c) segnala alle imprese di assicurazione e all'autorità giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito dell'attività di analisi, di elaborazione dei dati di cui alla lettera b) e correlazione dell'archivio informatico integrato di cui al comma 3, invitandole a fornire informazioni in ordine alle indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele eventualmente presentate;

d) fornisce collaborazione alle imprese di assicurazione, alle Forze di polizia e all'autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto delle frodi assicurative;

e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;

f) elabora una relazione annuale sull'attività svolta, formula i criteri e le modalità di valutazione delle imprese di assicurazione in relazione all'attività di contrasto delle frodi e rende pubblici i risultati delle valutazioni effettuate a fini di prevenzione e contrasto delle frodi, e alle iniziative assunte a riguardo dalle imprese di assicurazione e formula proposte di modifica della disciplina in materia di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'IVASS si avvale di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati degli attestati di rischio prevista dall'art. 134 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, istituite dall'art. 135 del medesimo Codice delle assicurazioni private, con l'archivio nazionale dei veicoli e con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall'art. 226 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito presso l'Automobile Club d'Italia dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, con i dati a disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'art. 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per la gestione della liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata di cui all'art. 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con i dati a disposizione per i sinistri relativi ai veicoli di cui all'art. 125 gestiti dall'Ufficio centrale italiano di cui all'art. 126 del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti e l'IVASS. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati, sono stabilite le modalità di connessione delle banche dati di cui al presente comma, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e conservazione dell'archivio e per l'accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle Forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell'archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.

4. Le imprese di assicurazione garantiscono all'IVASS, per l'alimentazione dell'archivio informatico integrato, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3, l'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai sensi del comma 2, lettera b), e comunicano all'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 226 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, gli estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 122 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, stipulati o rinnovati.

5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4 avviene secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dall'art. 31, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

6. Nell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS evidenzia dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e le anomalie statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati e le comunica alle imprese interessate che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i relativi risultati e le querele eventualmente presentate. L'IVASS, in caso di evidenza di reato, comunica altresì i dati all'Autorità giudiziaria e alle Forze di polizia.

7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7-bis. All'art. 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, primo periodo, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "cinque".

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 21 del decreto-legge n. 179 del 2012 è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 21 del decreto-legge n. 179 del 2012 è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 21 del decreto-legge n. 179 del 2012 è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2012, n. 19, supplemento ordinario:

«Art. 31 (Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada). —

1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, avvalendosi anche dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS) definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 122 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione dei periodi di sospensione dell'assicurazione regolarmente contrattualizzati. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Gli iscritti nell'elenco hanno quindici giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle Forze di polizia



e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-bis. Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3.

3. La violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'art. 45, comma 6, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

«Art. 32 (Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni). — 1. Al comma 1 dell'art. 132 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto».

1-bis. Con regolamento emanato dall'ISVAP, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, nonché le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è definito uno standard tecnologico comune hardware e software, per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione.»

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 21 del decreto-legge n. 179 del 2012 è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 21 del decreto-legge n. 179 del 2012 è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario:

«Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). — 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.»

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1982, n. 229:

«Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). — 1. L'ISVAP, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel Codice delle assicurazioni private.

2. L'ISVAP svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo.

3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta.

4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell'ISVAP è soggetto al controllo della Corte dei conti.»

15G00118



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2015.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2007 (Fondi annualità 2005), relativi all'assegnazione di risorse finanziarie alla regione Umbria, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, è stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3505 del 9 marzo 2006, recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2007, recante «Assegnazione alla regione Umbria di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-bis del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» (fondi annualità 2005), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 154 del 5 luglio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2006, recante «Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2005, relativo all'assegnazione finanziaria alla regione Umbria, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» (fondi annualità 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 153 del 4 luglio 2007;

Vista la nota n. prot. 21183 del 9 febbraio 2010, con la quale la regione Umbria ha comunicato l'entità delle economie derivanti dalla differenza tra il contributo concesso con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2007 e gli importi effettivi dei 29 incarichi professionali affidati, nonché delle economie derivanti da n.12 incarichi di verifica finanziati e non affidati dagli Enti Attuatori, di cui viene richiesta la revoca, per un importo complessivo di euro 226.471,24, parte del quale, per un importo di euro 226.084,17 la Regione propone di utilizzare per finanziare le verifiche tecniche di ulteriori n. 21 edifici scolastici;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 76 del 25 gennaio 2010, inerente la richiesta di finanziamento di un nuovo piano per le verifiche tecniche sugli edifici scolastici, per un importo delle economie accertate pari a 226.466,24 euro;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 112 del 2 febbraio 2015, che rettifica l'importo, accertato nella misura di euro 226.471,24, delle economie sul finanziamento assegnato alla regione con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2007, individuando una differenza tra i due importi indicati delle rispettive deliberazioni pari a 5 euro;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, di poter procedere al finanziamento delle verifiche proposte;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;



Decreta:

Art. 1.

1. Le verifiche tecniche, di cui all'art. 1, comma 4 dell'OPCM 3362/04, riportate nell'allegato 1A del presente decreto, già finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2007, di cui seguono la numerazione, sono annullate ed il relativo finanziamento pari a euro 89.790,00, sommato a quello derivante dalla minore spesa accertata per le verifiche tecniche riportate nell'allegato 1B del presente decreto, pari a euro 136.681,24, determina un importo complessivo di euro 226.471,24.

2. Resta assegnato alla regione Umbria l'importo corrispondente al piano di verifiche riportato in allegato 2 al presente decreto, per un totale di euro 226.084,17.

3. L'importo residuo di euro 387,07 sarà riversato al Fondo di cui all'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 22 maggio 2015

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DE VINCENTI

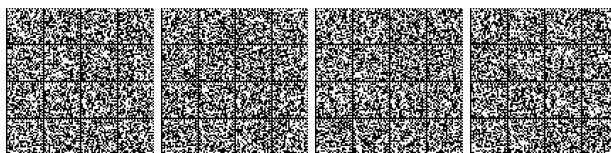
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2015

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne – Prev. n. 1629

Allegato 1A - Regione Umbria

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE ANNULLATE (fondi annualità 2005)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA A)

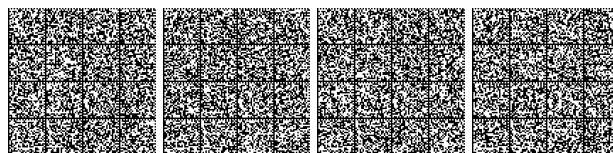
N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
6	TR	Castel viscardo	Materna statale	Comune di Castel Viscardo	€ 3,875.00
24	PG	Panicale	Elementare e media	Comune di Panicale	€ 17,250.00
73	PG	Perugia	Materna	Comune di Perugia	€ 4,320.00
91	PG	Sigillo	Elementare e materna	Comune di Sigillo	€ 6,542.50
92	PG	Sigillo	Media e ipsia	Comune di Sigillo	€ 11,902.50
107	TR	Terni	Materna elementare Turati Q.Re Italia	Comune di Terni	€ 4,000.00
118	TR	Terni	Cucciolo	Comune di Terni	€ 3,000.00
121	TR	Terni	Media Manassei (fratini)	Comune di Terni	€ 11,875.00
122	TR	Terni	Media Manassei (ratini)	Comune di Terni	€ 12,000.00
125	TR	Terni	Maratta	Comune di Terni	€ 3,250.00
126	TR	Terni	Materna Valleverde	Comune di Terni	€ 3,000.00
134	PG	Torgiano	Ist. comprensivo "G. Dottori" Scuola elementare nuova	Comune di Torgiano	€ 8,775.00
TOTALE					€ 89,790.00



Allegato 1B - Regione Umbria

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE AFFIDATE CON ECONOMIE (fondi annualità 2005)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA A)

N. in DPCM	PROV	COMUNE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	CONTRIBUTO CONCESSO	IMPORTO INCARICO CONFERITO
1	TR	Amelia	Comune di Amelia	media A. Vera	€ 3,000.00	€ 2,066.40
2	TR	Amelia	Comune di Amelia	materna S. Angelo	€ 4,912.00	€ 3,383.60
8	PG	Cerreto di Spoleto	Comune di Cerreto di Spoleto	G. Vittori	€ 8,545.00	€ 7,690.50
9	PG	Cerreto di Spoleto	Comune di Cerreto di Spoleto	G. G. Pontano	€ 9,000.00	€ 8,100.00
15	PG	Monte Castello di Vibio	Comune di Monte Castello di Vibio	materna comunale - fraz. Madonna del Piano	€ 4,250.00	€ 4,000.00
16	PG	Montefalco	Comune di Montefalco	media "F. Melanzio"	€ 14,000.00	€ 6,147.40
17	PG	Montefalco	Comune di Montefalco	materna "N. Quadrumani"	€ 15,500.00	€ 6,806.05
18	PG	Montefalco	Comune di Montefalco	materna e elementare "A. Costa"	€ 8,500.00	€ 3,732.35
19	PG	Montefalco	Comune di Montefalco	palestra complesso scolastico "F. Melanzio"	€ 6,750.00	€ 2,963.93
20	PG	Montone	Comune di Montone	scuola elementare/materna capoluogo	€ 10,000.00	€ 8,928.00
21	PG	Norcia	Comune di Norcia	palestra scuola media del capoluogo	€ 14,703.15	€ 10,880.33
84	PG	Piegaro	Comune di Piegaro	materna-elementare fraz. Castiglion Fosco	€ 7,000.00	€ 6,906.40
93	TR	Stroncone	Comune di Stroncone	elementare di Vascigliano	€ 3,250.00	€ 3,055.00
94	TR	Stroncone	Comune di Stroncone	elementare e media "L. Lanzi"	€ 25,000.00	€ 23,750.00
132	PG	Torgiano	Comune di Torgiano	ist. comprensivo "G. Dottori" scuola media	€ 8,662.50	€ 8,584.40
133	PG	Torgiano	Comune di Torgiano	ist. comprensivo "G. Dottori" scuola elementare	€ 9,925.00	€ 9,734.40
137	PG	Citta' di Castello	Provincia di Perugia	ITIS Lea Franchetti	€ 57,106.83	€ 38,404.34
138	PG	Citta' di Castello	Provincia di Perugia	liceo classico "Plinio il Giovane"	€ 28,398.94	€ 22,000.00
139	PG	Citta' di Castello	Provincia di Perugia	IPSIA "U. Patrizi" (edificio principale)	€ 6,745.07	€ 4,047.04
140	PG	Citta' di Castello	Provincia di Perugia	IPSIA "U. Patrizi" (laboratorio edificio 1)	€ 3,698.91	€ 2,219.35
141	PG	Citta' di Castello	Provincia di Perugia	IPSIA "U. Patrizi" (laboratorio edificio 2)	€ 4,351.66	€ 2,610.99
142	PG	Perugia	Provincia di Perugia	istituto magistrale Pieralli	€ 41,453.92	€ 35,234.84
143	PG	Perugia	Provincia di Perugia	liceo scientifico "Galilei"	€ 35,204.92	€ 29,536.94
144	PG	Perugia	Provincia di Perugia	ITCG "A. Di Cambio"	€ 38,272.84	€ 27,000.00
145	PG	Spoleto	Provincia di Perugia	liceo scientifico "A. Volta"	€ 23,801.40	€ 18,089.06
146	PG	Spoleto	Provincia di Perugia	istituto magistrale "G. Elladio"	€ 15,700.78	€ 14,601.73
147	PG	Todi	Provincia di Perugia	liceo scientifico Bramante	€ 28,679.61	€ 18,000.00
148	PG	Todi	Provincia di Perugia	itas "Ciuffelli"	€ 73,978.22	€ 48,085.84
149	PG	Todi	Provincia di Perugia	itcg "Einaudi"	€ 23,744.83	€ 20,895.45
				TOTALE	€ 534,135.58	€ 397,454.34
				ECONOMIE		€ 136,681.24

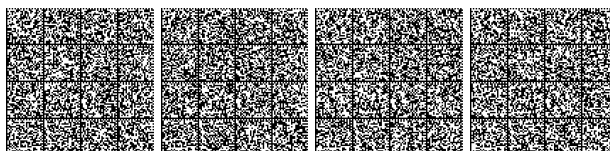


Allegato 2 - Regione Umbria

ELENCO INTERVENTI SOSTITUTIVI DA FINANZIARE CON ECONOMIE EX D.G.R. N.76 DEL 25 GENNAIO 2010 (fondi annualità 2005)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA A)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	TR	Arrone	media-G. Fanciulli	Comune di Arrone	€ 7,574.00
2	PG	Assisi	ip servizi alberghieri e della ristorazione	Provincia di Perugia	€ 7,356.25
3	PG	Citerna	scuola elementare "A.L. Franchetti" di Fighille	Comune di Citerna	€ 3,892.50
4	PG	Collazzone	scuola elementare	Comune di Collazzone	€ 4,307.71
5	PG	Collazzone	scuola materna	Comune di Collazzone	€ 4,905.52
6	PG	Corciano	materna e nido	Comune di Corciano	€ 4,395.63
7	PG	Deruta	istituto d'arte "A. Magnini"	Provincia di Perugia	€ 6,575.86
8	PG	Foligno	liceo scientifico "G. Marconi" (sede distaccata)	Provincia di Perugia	€ 9,142.90
9	PG	Foligno	itis - palestra	Provincia di Perugia	€ 10,184.33
10	PG	Foligno	itis - edificio lab. informatica	Provincia di Perugia	€ 1,623.00
11	PG	Foligno	itis - edificio ex fonderie	Provincia di Perugia	€ 3,690.97
12	PG	Giano dell'Umbria	ipsia - ipc	Provincia di Perugia	€ 9,106.38
13	PG	Gubbio	liceo classico "Mazzatinti" e annesso ist. mag.	Provincia di Perugia	€ 9,275.45
14	PG	Montefalco	scuola elementare "B. Buozzi"	Comune di Montefalco	€ 10,549.50
15	PG	Paciano	media ed elementare	Comune di Paciano	€ 1,623.00
16	PG	Perugia	liceo classico "Mariotti"	Provincia di Perugia	€ 19,051.32
17	PG	Perugia	ipsia "Cavour Marconi"	Provincia di Perugia	€ 25,907.84
18	PG	Perugia	itis "A. Volta"	Provincia di Perugia	€ 38,237.45
19	PG	Perugia	conservatorio di musica "F. Morlacchi"	Provincia di Perugia	€ 16,826.18
20	PG	Perugia	istituto d'arte "Bernardino di Betto" (ed.1)	Provincia di Perugia	€ 29,630.68
21	PG	Valfabbrica	scuola media inferiore	Comune di Valfabbrica	€ 2,227.73

TOTALE € **226,084.17**



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2015.

Sospensione del sig. Luca GRAMAZIO dalla carica di consigliere regionale della regione Lazio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, Prot. n. 158443/2015 del 5 giugno 2015, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Roma - Sezione dei Giudici per le indagini preliminari - Ufficio VI, relativi ai fascicoli processuali n. 30546/10 R.G.N.R. e n. 17508/11 RG GIP a carico del sig. Luca Gramazio, consigliere regionale della regione Lazio, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 29 maggio 2015 dal Giudice per le indagini preliminari - Ufficio VI - presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Luca Gramazio, consigliere regionale della regione Lazio, eseguita in data 4 giugno 2015, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 326 e 353 c.p., art. 7 d.l. 13/05/1991, n. 152, convertito nella legge 12/07/1991, n. 203, art. 416-bis commi 1, 2, 4, 6 e 8 c.p., artt. 81 capoverso, 110, 318, 319, 321 del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 285 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 29 maggio 2015, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Rilevato che alla data di emanazione del presente decreto le funzioni in materia di affari regionali non sono state delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri;

Sentito il Ministro dell'interno;

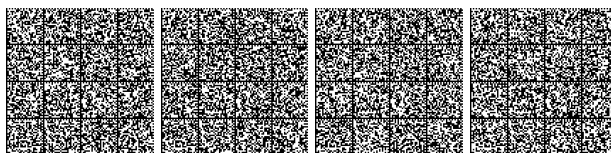
Decreta:

Con effetto a decorrere dal 29 maggio 2015, è accertata la sospensione del sig. Luca Gramazio dalla carica di consigliere regionale della regione Lazio, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 26 giugno 2015

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato*
DE VINCENTI



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 2015.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle voci rilevanti per gli equilibri di bilancio, previste dall'articolo 1, comma 465, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 465, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale ha individuato le risorse che rilevano per gli equilibri di cui al comma 463, nel limite di 1.720 milioni, ed ha previsto che, per ciascuna regione, l'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista l'intesa sancita tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano il 26 febbraio 2015 con cui, alla tabella n. 2, è stata determinata la ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario, del limite previsto dal comma 465 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014;

Considerata la necessità di predisporre un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che, ai fini degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2015 di cui all'articolo 1, comma 463 della legge n. 190 del 2014, recepisca la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo delle voci rilevanti previste dall'articolo 1, comma 465, della legge n. 190 del 2014, definita dall'Intesa sancita il 26 febbraio 2015;

Decreta:

Articolo unico

*Ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario
dell'importo complessivo delle voci rilevanti
per gli equilibri di bilancio*

1. Per l'anno 2015, l'importo complessivo delle voci rilevanti previste dall'articolo 1, comma 465, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, è ripartito tra le regioni a statuto ordinario sulla base degli importi di cui alla tabella 1, facente parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2015

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO 15A05438

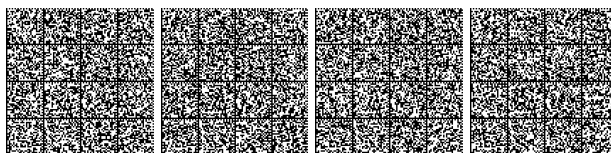
Tabella 1

**Ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario
dell'importo complessivo delle voci rilevanti
previste dall'articolo 1, comma 465, della legge**

29 dicembre 2014, n. 190

(dati in euro)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	2015
PIEMONTE	150.156.000,00
LOMBARDIA	271.783.254,58
VENETO	113.692.000,00
LIGURIA	53.320.000,00
EMILIA R.	142.760.000,00
TOSCANA	128.484.000,00
UMBRIA	37.152.000,00
MARCHE	53.664.000,00
LAZIO	153.470.509,15
ABRUZZO	50.224.000,00
MOLISE	17.544.000,00
CAMPANIA	192.984.000,00
PUGLIA	221.133.863,56
BASILICATA	33.712.000,00
CALABRIA	99.920.372,71
TOTALE	1.720.000.000



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 marzo 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario PANTOX MAX.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Vista la domanda presentata in data 22 dicembre 2014 dall'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd, con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PANTOX MAX, contenete la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato Barclay Trustee



490 registrato al n.15026 con D.D. in data 13 giugno 2011, modificato successivamente con decreto in data 16 marzo 2015, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Barclay Trustee 490 registrato al n. 15026;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abrogata dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio".

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Barclay Chemicals (R&D) Ltd, con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PANTOX MAX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250 – 500; L 1 – 2 – 5 – 10 – 20 - 200 - 1000.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Barclay Chemicals Manufacturing Ltd – Mulhuddart, Dublino 15 (Irlanda).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16255.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della Salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 30 marzo 2015

Il direttore generale: RUOCCO



ATTENZIONE: Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo; non isperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto va impiegato per irrorazioni su infestanti ben sviluppate con volumi di 100-300 litri di soluzione per ettaro, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Utilizzare la pompa a bassa pressione (max 2 atm) con l'ausilio di ugelli a ventaglio o a specchio, evitando ogni possibilità di deriva. Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il prodotto, impiegare la tecnica dell'irrigazione a pioggia.

DECRETO 30 marzo 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Ram Cym 44 WG.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

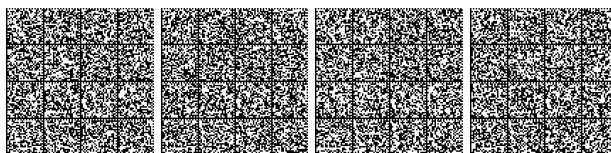
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Vista la domanda presentata in data 26 novembre 2014 dall'impresa Isagro Italia Spa, con sede legale in Milano, via Caldera 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Ram Cym 44 WG NC, successivamente ri-denominato Ram Cym 44 WG, contenente le sostanze attive cimoxanil e rame, uguale al prodotto di riferimento denominato Ramedit Combi WG NC registrato al n. 13896 con D.D. in data 27 agosto 2007;

Vista la nota con la quale l'Impresa medesima ha comunicato di voler sostituire, come prodotto di riferimento del prodotto copia in oggetto, al prodotto Ramedit



Combi WG NC, reg 13896, il prodotto Ramezin Combi WG, registrato al n. 9010, con decreto del 2 dicembre 1996, dell'Impresa medesima,

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ramezin Combi WG, registrato al n. 9010;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione dei composti del rame nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione del cimoxanil nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive componenti;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'Impresa Isagro Italia Spa, con sede legale in Milano, via Caldera 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Ram Cym 44 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Isagro Spa - Adria Cavanella Po (RO)

Isagro Spa - Aprilia (Latina)

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16229.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

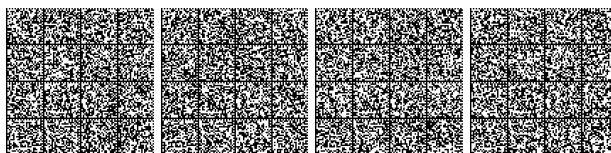
Relativamente alla classificazione l'etichetta allegata al presente decreto, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della Salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 30 marzo 2015

Il direttore generale: RUOCO



RAM CYM 44 WG

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WDG)
FUNGICIDA AD AZIONE ANTIPERONOSPORICA CON EFFETTO COLLATERALE
CONTRO MUFFA GRIGIA, ALTERNARIA E SEPTORIA

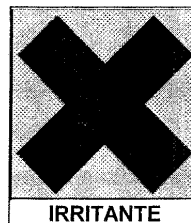
Codice FRAC: Rame metallico M1/2, Cymoxanil 27

RAM CYM 44 WG NC

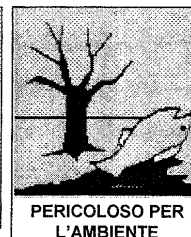
Registrazione Ministero della Salute n° del
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbriato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 (emergenze)

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro..... g. 4,2
Rame metallico..... g. 39,75
(sotto forma di ossicloruro di rame)
Coformulanti..... q.b. a g. 100



IRRITANTE



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n°.....

Contenuto netto: 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25 Kg

Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).

Frasi di rischio (R): Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,2%, RAME METALLICO 39,75%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL: (derivato dell'urea). Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute.

L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea.

Sono citati subittero ed ematuria.

RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il **RAM CYM 44 WG** è un fungicida efficace contro la Peronospora della VITE, della PATATA, del POMODORO, della LATTUGA, dello SPINACIO, degli ZUCCHINI, del PISELLO, della CIPOLLA, dell'AGLIO, del PORRO, della SOIA, del TABACCO, del GIRASOLE, del CARCIOFO, della ROSA e del MELONE, con effetto collaterale contro altre malattie fungine di dette colture. **RAM CYM 44 WG** è una miscela di due fungicidi di cui l'ossicloruro di rame possiede una lunga persistenza di azione ed il Cimoxanil effetto curativo, in quanto penetra nelle foglie. La particolare formulazione in granuli idrodispersibili garantisce la massima semplicità d'uso e sicurezza per l'operatore, in quanto il prodotto non produce spolveramento durante le operazioni di preparazione della sospensione.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale (1000 l/ha per vite, 600-1000 l/ha per le colture erbacee ed ornamentali, in funzione dello sviluppo vegetativo). Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie.

⇒ **VITE:** Contro Peronospora (azione collaterale nei confronti di Muffa Grigia ed Escoriosi). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. I trattamenti possono essere effettuati a partire da quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono tali condizioni favorevoli. Data la presenza del Rame, il prodotto è indicato per trattamenti post-allegagione. In condizioni normali i trattamenti possono essere effettuati ogni 8-10 giorni od in funzione delle piogge infettanti. In condizioni particolarmente critiche le cadenze di intervento possono essere accorciate.

⇒ **TABACCO, POMODORO, CARCIOFO e PATATA:** Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

⇒ **LATTUGA, SPINACIO, ZUCCHINO, PISELLO, CIPOLLA, AGLIO, PORRO:** Contro Peronospora (azione anche contro alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia

(piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

⇒ **MELONE:** Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. Effettuare i trattamenti ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

⇒ **SOIA e GIRASOLE:** Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Sclerotinia). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua.

⇒ **ROSA:** Contro Peronospora (*Peronospora sparsa*), con azione collaterale anche contro Ticchiolatura e Ruggine. Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

AVVERTENZA: Per lavorazioni agricole da effettuare entro 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

COMPATIBILITÀ

Il **RAM CYM 44 WG** può essere mescolato a tutti gli antiparassitari ad azione neutra o acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con formulati a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare durante la fioritura.

Sulle colture ornamentali ed orticole, data la molteplicità di varietà di recente introduzione, è sempre consigliabile effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di estendere il trattamento all'intera coltura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER VITE, TABACCO, POMODORO, LATTUGA, SPINACIO, ZUCCHINI, PISELLO, CIPOLLA, AGLIO, PORRO, MELONE; 14 GIORNI PER PATATA; 21 GIORNI PER CARCIOFO; 28 GIORNI PER SOIA, GIRASOLE.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

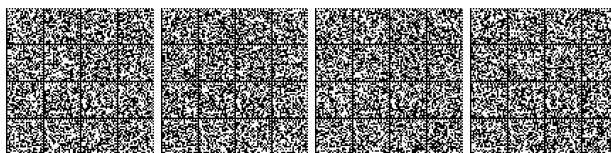
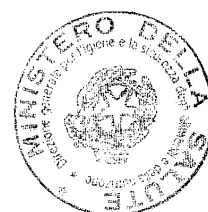
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.



DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI
PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI
D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DI-
SPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE AC-
QUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SI-
STEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

Distribuzione commerciale: CHEMLA S.P.A. Via Statale, 327
44047 Dosso (Ferrara), tel. 0 532/848477

Etichetta autorizzata con D D del 30 MAR. 2015



RAM CYM 44 WG

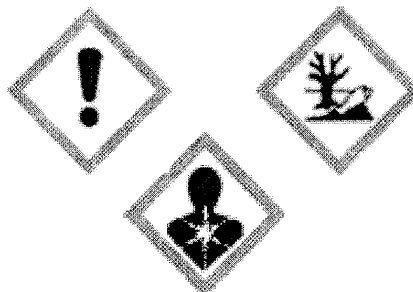
GRANULI IDRODISPERSIBILI (WDG)
FUNGICIDA AD AZIONE ANTIPERONOSPORICA CON EFFETTO COLLATERALE
CONTRO MUFFA GRIGIA, ALTERNARIA E SEPTORIA
Codice FRAC: RAME metallico M1/2, Cymoxanil 27

RAM CYM 44 WG

Registrazione Ministero della Salute n° del
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 -
20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 (emergenze)

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro..... g. 4,2
Rame metallico..... g. 39,75
(sotto forma di ossicloruro
di rame)
Coformulanti..... q.b. a g. 100



ATTENZIONE

Partita n°.....

Contenuto netto: 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25 Kg

Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).

Indicazioni di pericolo (H): H302 Nocivo se ingerito. H361Df Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
Consigli di prudenza (P): P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P405 Conservare sotto chiave.. P501 Smaltire il prodotto recipiente in conformità della normativa vigente

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,2%, RAME METALLICO 39,75%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL: (derivato dell'urea). Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute.

L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea.

Sono citati subittero ed ematuria.

RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il **RAM CYM 44 WG C** è un fungicida efficace contro la Peronospora della VITE, della PATATA, del POMODORO, della LATTUGA, dello SPINACIO, degli ZUCCHINI, del PISELLO, della CIPOLLA, dell'AGLIO, del PORRO, della SOIA, del TABACCO, del GIRASOLE, del CARCIOFO, della ROSA e del MELONE, con effetto collaterale contro altre malattie fungine di dette colture. Il **RAM CYM 44 WG** è una miscela di due fungicidi di cui l'ossicloruro di rame possiede una lunga persistenza di azione ed il Cimoxanil effetto curativo, in quanto penetra nelle foglie. La particolare formulazione in granuli idrodispersibili garantisce la massima semplicità d'uso e sicurezza per l'operatore, in quanto il prodotto non produce spolveramento durante le operazioni di preparazione della sospensione.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale (1000 l/ha per vite, 600-1000 l/ha per le colture erbacee ed ornamentali, in funzione dello sviluppo vegetativo). Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie.

- ⇒ **VITE:** Contro Peronospora (azione collaterale nei confronti di Muffa Grigia ed Escoriosi). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. I trattamenti possono essere effettuati a partire da quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono tali condizioni favorevoli. Data la presenza del Rame, il prodotto è indicato per trattamenti post-allegagione. In condizioni normali i trattamenti possono essere effettuati ogni 8-10 giorni od in funzione delle piogge infettanti. In condizioni particolarmente critiche le cadenze di intervento possono essere accorciate.
- ⇒ **TABACCO, POMODORO, CARCIOFO e PATATA:** Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.
- ⇒ **LATTUGA, SPINACIO, ZUCCHINO, PISELLO, CIPOLLA, AGLIO, PORRO:** Contro Peronospora (azione anche contro alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia

(piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

- ⇒ **MELONE:** Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. Effettuare i trattamenti ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.
- ⇒ **SOIA e GIRASOLE:** Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Sclerotinia). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua..
- ⇒ **ROSA:** Contro Peronospora (*Peronospora sparsa*), con azione collaterale anche contro Ticchiolatura e Ruggine. Dose di impiego: 200-300 g. per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

AVVERTENZA: Per lavorazioni agricole da effettuare entro 48 ore, indossando indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

COMPATIBILITÀ

Il **RAM CYM 44 WG** può essere mescolato a tutti gli antiparassitari ad azione neutra o acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con formulati a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare durante la fioritura.

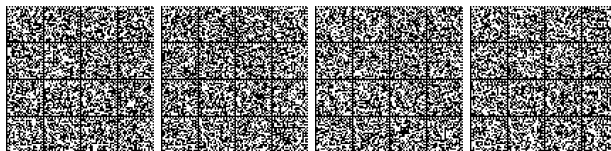
Sulle colture ornamentali ed orticole, data la molteplicità di varietà di recente introduzione, è sempre consigliabile effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di estendere il trattamento all'intera coltura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER VITE, TABACCO, POMODORO, LATTUGA, SPINACIO, ZUCCHINI, PISELLO, CIPOLLA, AGLIO, PORRO, MELONE; 14 GIORNI PER PATATA; 21 GIORNI PER CARCIOFO; 28 GIORNI PER SOIA, GIRASOLE.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

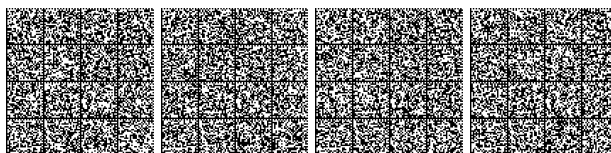
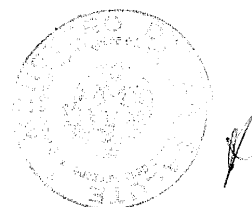


DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI
PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI
D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DI-
SPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE AC-
QUE DI SUPERFICIE, EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SI-
STEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

Distribuzione commerciale: CHEMIA S.P.A. Via Statale, 327
44047 Dosso (Ferrara), tel.0 532/848477

Etichetta autorizzata con dd del

30 MAR 2015



DECRETO 24 aprile 2015.

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario PROMANAL NEU, rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare gli articoli 28 paragrafo 1, 29, 31-33 concernenti i requisiti delle domande per l'autorizzazione all'immissione sul mercato;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante:



«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 16 luglio 2012 dall'Impresa W. Neudorff GmbH KG, con sede legale in An der Mühle 3 - 31860 Emmerthal (Germania), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario PROMANAL NEU, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva olio di paraffina (CAS n. 842-47-5) nella quale l'impresa medesima ha indicato la Grecia quale Stato membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con il quale la sostanza attiva olio di paraffina (CAS n. 842-47-5) è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (DRR) messo a disposizione dallo Stato membro relatore Grecia in data 1 novembre 2013;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Grecia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (RR) rilasciato in data 23 settembre 2014;

Visti i commenti sul rapporto di registrazione conclusivo, effettuati dall'Istituto valutatore incaricato, Università Cattolica del Sacro Cuore;

Vista la nota dell'Ufficio in data 10 marzo 2015 con la quale è stata richiesta la documentazione per il completamento dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 23 marzo 2015 da cui risulta che l'Impresa W. Neudorff GmbH KG, con sede legale in An der Mühle 3 - 31860 Emmerthal (Germania), ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Promanal Neu fino al 31 dicembre 2019 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva olio di paraffina (CAS n. 842-47-5);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, l'Impresa W. Neudorff GmbH KG, con sede legale in An der Mühle 3 - 31860 Emmerthal (Germania), è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Promanal Neu, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 0,250 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 200 L.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento estero: W. Neudorff GmbH KG - D-21337 Lüneburg (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15554.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 24 aprile 2015

Il direttore generale: RUOCCO



ALLEGATO

CETRILO, MELONE, ZUCCHINO, PEPPERONE, POMODORO, MELANZANA: (uso in serra) contro Mosca Bianca (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) e tripidi (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips spp.*): 1 litro/l (3-12 L/ha) distribuito con volumi d'acqua di 300-1200 litri/ha. Intervenire al primo apparire dei parassiti, effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una distanza di 7-15 giorni. (Con l'introduzione in serra di insetti utili l'intervallo di applicazione non deve essere inferiore a 60 giorni).

MODALITÀ D'IMPIEGO
Versare la dose prevista nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempito d'acqua e agitare a fondo, quindi aggiungere altra acqua fino al volume desiderato. Mantenere in continua agitazione anche in fase di applicazione.

COMPATIBILITÀ
Il PROMANAL NEU si impiega da solo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
• Evitare di trattare piante sotto stress, in periodi di forte siccità, eccessiva umidità e in periodi di gelo.
• Non applicare il prodotto quando la temperatura supera i 32°C o durante il periodo di fioritura in quanto potrebbero verificarsi problemi di fitotossicità.
• Non applicare il prodotto 40 giorni prima o dopo l'applicazione di polisolfuri o zolfo.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

**DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO****

**Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Lo stacco di parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zone di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.
** Non applicabile per le confezioni da 200 L.

CARATTERISTICHE
PROMANAL NEU è un olio di paraffina ad attività insetticida ed acaricida ad alto grado di raffinazione per la lotta invernale e primaverile-estiva contro le cocciniglie degli agrumi e dell'olivo, gli acari del pesco e del susino, gli acari e gli afidi del melo, la psilla del pero e la mosca bianca e i tripidi delle colture orticole.

DOSI D'IMPIEGO
MELO contro **Acari:** Ragno rosso (*Panonychus ulmi*) 1 litro/l (4,5-12 L/ha) distribuito con volumi d'acqua di 450-1200 litri/ha. È possibile intervenire sia dalla fase di "orecchiette di topo" alla caduta petali, sia da inizio sviluppo frutti fino in prossimità della raccolta, sia alla caduta foglie, effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una distanza di 6-15 giorni.
MELO e PERO contro **Afidi:** Afide grigio (*Disaphis plantaginea*), Afide verde (*Aphis pomi*): 1 litro/l (4,5-12 L/ha) distribuito con volumi d'acqua di 450-1200 litri/ha. È possibile intervenire sia dalla fase di "orecchiette di topo" alla caduta petali, sia da inizio sviluppo frutti fino in prossimità della raccolta, sia alla caduta foglie, effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una distanza di 6-15 giorni.

MELO e PERO contro **Psille:** Psilla del pero (*Cacopsylla pyri*). Psille del melo (*Cacopsylla melanoneura*, *Cacopsylla costalis*, *Cacopsylla mali*, *Cacopsylla pruni*): 1 litro/l (4,5-12 L/ha) distribuito con volumi d'acqua di 450-1200 litri/ha. È possibile intervenire sia dalla ripresa vegetativa fino a "foglie completamente distese", sia ad "ingrossamento gemmebottoni verdi", sia da inizio sviluppo frutti a frutti di dimensioni pari al 50% delle dimensioni finali, effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una distanza di 7-15 giorni.

DRUPACEE (pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio): contro **Afidi:** Afide verde (*Myzus persicae*), Afide farinoso (*Hyalopterus amygdali*), Afide del ciliegio (*Myzus cerasi*): 1 litro/l (4,5-12 L/ha) distribuito con volumi d'acqua di 450-1200 litri/ha. Intervenire dalla fase "calici visibili" a "fine caduta petali" o alla caduta foglie, effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una distanza di 7-15 giorni.

AGRUMI: contro le **Cocciniglie:** Cocciniglia rossa forte (*Aonidiella aurantii*): 1-2 litri/l (5-30 L/ha) distribuito con volumi d'acqua di 500-1500 litri/ha. Intervenire da fine fioritura a prima dell'invasatura, effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una distanza non inferiore a 60 giorni.

OLIVO: contro le **Cocciniglie:** Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*): 2 litri/l (6-15 L/ha) distribuito con volumi d'acqua di 300-750 litri/ha. Intervenire da caduta petali a prima dell'invasatura, effettuando massimo 1 trattamento/anno.

CAVOLIFIORI, CAVOLI BROCCOLI contro Mosca Bianca (*Aleyrodes proletaria*): 1-2 litri/l (3-20 L/ha) distribuito con volumi d'acqua di 300-1000 litri/ha. Intervenire al primo apparire dei parassiti, effettuando massimo 2 trattamenti/anno a una distanza di 60 giorni.

PROMANAL NEU

Insetticida-acaricida a base di olio di paraffina
Emulsione Olio/Acqua

Composizione:	Partita n°
g 100 di prodotto contengono:	
Olio di paraffina	g 80,4 (=546 g/L)
(CAS n. 8042-47-5)	
Coformulanti q.b. a	g 100

W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3
31860 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0

Stabilimento di produzione:
W. Neudorff GmbH KG
D-21337 Lüneburg, Germania

Distribuito da:

ESCHER Srl - Via Miles, 2
20873 Cavenago Brianza (MB)
Tel. 02/95 33 9216



ATTENZIONE

Contenuto netto:
Litri 0,25-0,5-1,5-10-200*
INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli smi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata:

- di 10 metri da corpi idrici superficiali nelle applicazioni su agrumi, olivo e nelle applicazioni tardive su pomacee e drupacee
- di 20 metri da corpi idrici superficiali nelle applicazioni precoci su pomacee e drupacee

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

12 4 APR 2015

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 giugno 2015.

**Attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «Piano di Azione»,
in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Medi-
terraneo.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante "Regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante "Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca", che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i "sistemi di pesca", ma "gli attrezzi di pesca" classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG – FAO del 29.7.1980);

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Vista la raccomandazione ICCAT n. 13-04 che sostituisce la Raccomandazione ICCAT n. 11-03, recante misure di gestione per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2013) 8635 del 6 dicembre 2013 che istituisce il Piano d'Azione, concordato con l'Amministrazione italiana, per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visti, in particolare, i punti 14, 15 e 16 del citato Piano d'Azione, in virtù dei quali l'Amministrazione italiana deve adottare ulteriori misure tecniche per assicurare:

la progressiva riduzione del numero di imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo con l'attrezzo "palangaro derivante (LLD)";

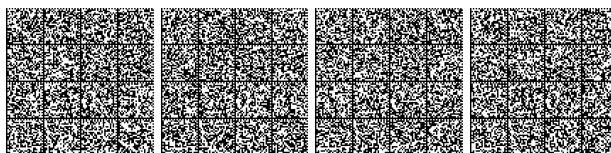
il controllo delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo con l'attrezzo "palangaro derivante (LLD)" di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, che sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonché di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo;

l'attuazione delle disposizioni internazionali in materia di taglia minima di cattura del pesce spada e caratteristiche tecniche dell'attrezzo "palangaro derivante (LLD)";

Visto l'art. 191 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea che prevede il principio di precauzione come fondamento della politica ambientale comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2014 (di seguito decreto), già recante l'attuazione delle misure tecniche di cui ai richiamati punti 14, 15 e 16 del citato Piano d'Azione;

Considerate le numerose osservazioni formulate a questa Amministrazione, da parte delle principali rappresentanze di settore, intese ad ottenere una proroga del termine perentorio di cui al primo capoverso dell'art. 1, comma 1, del decreto, nonché un'estensione del periodo di riferimento per la determinazione del requisito tecnico (quantitativo minimo catturato di pesce spada superiore a 750 chilogrammi) di cui al secondo capoverso del medesimo art. 1, comma 1;



Ritenuto, in ossequio ai principi generali dell'attività amministrativa ed in considerazione dell'effettiva ristrettezza del periodo di tempo intercorrente tra la data di adozione del decreto e la menzionata tempistica, di poter dare seguito alle richiamate istanze, onde assicurare un più esatta definizione dell'elenco delle unità autorizzate alla pesca del pesce spada, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto;

Ritenuto, altresì, di dover procedere all'errata correzione di alcuni meri errori materiali come riscontrati nel testo originario del decreto;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla riformulazione integrale del decreto, sulla base degli elementi di modifica sopra menzionati, onde assicurare l'esatta attuazione delle predette misure tecniche contenute nel richiamato Piano d'Azione;

Decreta:

Art. 1.

Istanza e requisiti per l'autorizzazione alla pesca professionale del pesce spada

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione alla pesca del pesce spada, gli interessati devono, a pena d'inammissibilità, farne apposita richiesta, in bollo e con firma autenticata, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e delle pesca – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, di seguito indicata come "Direzione generale", entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in conformità al modello in allegato 1.

2. Gli interessati devono, a pena d'inammissibilità, allegare all'istanza copia delle pertinenti pagine del giornale di pesca (log-book), comprovanti che i quantitativi di pesce spada effettivamente catturati, nel corso del periodo dall'1° gennaio 2011 al 30 settembre 2014, siano risultati superiori a 750 chilogrammi. Per le singole battute di pesca non soggette all'obbligo di registrazione, ovvero per tutte le imbarcazioni che, in virtù delle vigenti normative nazionali ed europee, sono esentate dagli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture, nonché delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, gli interessati potranno produrre, in alternativa alle predette pagine del giornale di pesca (log-book), copia delle dichiarazioni di sbarco/trasbordo e/o appropriata documentazione commerciale (fatture, documenti di tra-

sporto, ecc.) in loro possesso. Gli interessati sono, altresì, tenuti ad allegare copia della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria, rilasciate prima del 26 gennaio 2012 e sotto vigenza dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante l'autorizzazione all'impiego dei sistemi "palangaro" e/o "arpione", ovvero degli attrezzi "palangaro derivante (LLD)" e/o "arpione (HAR)", così come identificati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012.

Art. 2.

Rilascio, validità e rinnovo dell'autorizzazione alla pesca professionale del pesce spada

1. La Direzione generale, constatato il rispetto di quanto stabilito al precedente art. 1, nonché verificati i presupposti e le condizioni richiesti, provvederà al rilascio della prevista autorizzazione speciale di pesca (allegato 2), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 e del paragrafo 3 della Raccomandazione ICCAT n. 13-04.

2. La predetta autorizzazione ha validità triennale, con decorrenza dalla data di rilascio. Il rinnovo dovrà essere richiesto dagli interessati compilando il modello riportato nell'allegato 1, entro il termine perentorio di 60 giorni antecedenti la scadenza della suddetta autorizzazione. La verifica del possesso dei requisiti per il rilascio della nuova autorizzazione sarà a cura della Direzione generale, sulla base delle dichiarazioni effettuate secondo le modalità previste dal successivo art. 4.

Art. 3.

Elenco delle unità autorizzate alla pesca professionale del pesce spada

1. A decorrere dall'1° gennaio 2015, è istituito, presso la Direzione generale, l'elenco delle unità autorizzate alla pesca del pesce spada.

2. Gli interessati possono richiedere alla Direzione generale, utilizzando il modello riportato nell'allegato 3, la cancellazione definitiva dall'elenco, ovvero la sostituzione, debitamente motivata e comprovata, dell'imbarcazione originariamente iscritta nel medesimo elenco.



Art. 4.

Disposizioni e misure tecniche per la pesca professionale del pesce spada

1. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco di cui al precedente art. 3 e soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco (log-book cartaceo ed elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche quantitativi di pesce spada inferiori ai 50 kg.

2. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco di cui al precedente art. 3, che, in virtù delle vigenti normative nazionali ed europee, sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonché di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, devono compilare il modello riportato nell'allegato 4, per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di pesce spada. I suddetti modelli compilati dovranno essere consegnati alla Autorità marittima competente, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello cui si riferiscono.

3. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco di cui al precedente art. 3, così come previsto al punto 15 del sopracitato Piano d'Azione, debbono notificare preventivamente alla Autorità marittima competente le operazioni di sbarco/trasbordo del pesce spada.

4. I pescherecci che non sono stati autorizzati e non risultano inseriti nell'elenco di cui al precedente art. 3 non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al 5 % delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.

5. È fatto divieto di pescare, anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di pesce spada nei seguenti periodi dell'anno:

- a) dall'1° ottobre (incluso) al 30 novembre (incluso);
- b) dal'1° al 31 marzo (inclusi).

6. Durante i periodi di divieto di cui al precedente comma 5, è consentita la sola commercializzazione di esemplari e/o partite di pesce spada, in qualunque stato di presentazione, di cui ne sia debitamente comprovata la provenienza da zona FAO diversa dal Mediterraneo, ovvero, qualora di origine mediterranea, la cui cattura sia avvenuta prima dell'inizio del relativo periodo di divieto.

7. La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione è stabilita dall'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968

(figura 1, in allegato 5). Fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo 7 della Raccomandazione ICCAT n. 13-04, in presenza di esemplari di pesce spada non muniti di rostro (spada), la taglia minima deve essere accertata in ossequio al paragrafo 8 della medesima Raccomandazione (figura 2, in allegato 5).

8. L'utilizzo del sistema "palangaro" – con riguardo alle licenze di pesca o attestazioni provvisorie rilasciate prima del 26 gennaio 2012 e sotto vigenza dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 –, ovvero dell'attrezzo "palangaro derivante (LLD)", per la pesca del pesce spada, è soggetto alle seguenti limitazioni d'esercizio:

- a) numero massimo di ami utilizzabili 2.800;
- b) altezza minima dell'amo 7 cm;
- c) lunghezza massima dell'attrezzo 55 km.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 3 ottobre 2014, in premessa citato, è abrogato.

2. Tutte le istanze già formulate e pervenute, ai sensi del decreto ministeriale di cui al precedente comma 1, dovranno, a pena di nullità, essere ripresentate secondo le modalità e nei termini di cui al comma 1 del precedente art. 1.

3. L'eventuale prosecuzione dell'attività da parte dei pescherecci di cui all'elenco indicato al precedente art. 3, potrà essere modificata in coerenza al principio di precauzione e/o in relazione allo stato della risorsa, sulla base delle più aggiornate valutazioni scientifiche.

4. I contravventori alle disposizioni di cui al precedente art. 4 sono sanzionati ai sensi dei pertinenti articoli del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in premessa citato.

5. Con successivo provvedimento, potranno essere disciplinati i criteri e le modalità per l'esercizio della pesca del pesce spada mediante l'utilizzo delle imbarcazioni tradizionalmente denominate "feluche".

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2015

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2015

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2365



**Modulo d'iscrizione e/o rinnovo dell'iscrizione nell'elenco delle imbarcazioni
autorizzate alla pesca professionale del pesce spada (art. 1, comma 1, del D.M. 03/06/2015)**

Al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
V. le dell'Arte, 16
00144 – Roma

La/Il sottoscritto/a _____, nato/a _____, il _____,
e residente in _____, alla via/piazza _____ n. _____,
legale rappresentante/amministratore unico della _____,
con sede in _____, alla via/piazza _____ n. _____,
armatore/armatrice dell'imbarcazione da pesca denominata _____,
iscritta al n. _____ dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di _____ N° UE _____,
ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:
LFT (Reg. CEE 2930/86) _____, GT (Reg. CEE 2930/86) _____, Kw (Reg. CEE 2930/86) _____.

C H I E D E

☐ l'iscrizione della predetta imbarcazione nell'elenco in epigrafe.

☐ il rinnovo dell'iscrizione della predetta imbarcazione nell'elenco in epigrafe.

A tal fine, allega:

- copia della licenza di pesca n. _____
rilasciata da _____ il _____;
- copia della documentazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 03/06/2015, così come elencata nell'Annesso alla presente istanza.

DICHIARA, altresì, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui al D.M. 03/06/2015.

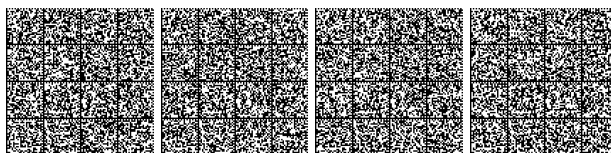
_____, li _____

FIRMA



**Annesso al Modulo d'iscrizione e/o rinnovo dell'iscrizione nell'elenco delle imbarcazioni
autorizzate alla pesca professionale del pesce spada
(art. 1, comma 1, del D.M. 03/06/2015)**

N. prog.	Tipo di documento	Data del documento	Quantitativi di pesce spada n. esemplari	Kg.	N. allegato



Modulo di Autorizzazione di pesca del pesce spada (art. 2, comma 1, del D.M. 03/06/2015)



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura



AUTORIZZAZIONE DI PESCA

(par. 3 Racc. ICCAT 13-04 Art.7 Reg. (CE) 1224/2009 Art. 1, comma 3, D.M. _____)

N.

SI AUTORIZZA

Ditta

Comune sede

Prov.

Indirizzo

R.I.P. Capitaneria
di Porto

Numero R.I.P.
e Parte

Licenza di
pesca N.
per la nave

Rilasciata il

AD ESERCITARE

la pesca del pesce spada (Xiphias Gladius-SWO)
con l'attrezzo [] palangaro derivante-LLD - [] arpione-HAR

nel periodo dal

al

nelle acque dei seguenti Compartimenti Marittimi

marca da bollo

Timbro dell'Ufficio

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE



ALLEGATO 3

**Modulo di cancellazione definitiva e/o sostituzione dall'elenco delle imbarcazioni
autorizzate alla pesca professionale del pesce spada (art. 3, comma 2, del D.M. 03/06/2015)**

Al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
V.le dell'Arte, 16
00144 – Roma

La/Il sottoscritto/a _____, nato/a _____, il _____
e residente in _____, alla via/piazza _____ n. _____,
legale rappresentante/amministratore unico della _____,
con sede in _____, alla via/piazza _____ n. _____,
armatore/armatrice dell'imbarcazione da pesca denominata _____,
iscritta al n. _____ dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di _____ N° UE _____,
nonché iscritta al n. _____ dell'elenco in epigrafe.

C H I E D E

☐ la **cancellazione definitiva** della predetta imbarcazione dall'elenco in epigrafe.

A tale fine, restituisce, in allegato, l'originale dell'autorizzazione di pesca n. _____ rilasciata da codesta Direzione Generale il _____.

☐ la **sostituzione** delle predetta imbarcazione con altra denominata _____
iscritta al n. _____ dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di _____ N° UE _____,
avente le seguenti caratteristiche:

LFT (Reg. CEE 2930/86) _____, GT (Reg. CEE 2930/86) _____, Kw (Reg. CEE 2930/86) _____.

Per le seguenti motivazioni: _____

A tal fine, allega:

- copia della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria n. _____
rilasciata da _____ il _____;
- copia della documentazione comprovante le motivazioni di cui sopra;
- originale dell'autorizzazione di pesca n. _____ rilasciata da codesta Direzione Generale il _____.

DICHIARA, altresì, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui al D.M. 03/06/2015.

_____, li _____

FIRMA



Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di pesce spada (art. 4, comma 2, del D.M. 03/06/2015)

N. UE _____ NOME UNITA' _____ MATR _____ AUTORIZZAZIONE DI PESCA N. _____

Attrezzo: *Palangaro derivante* (LLD) Partenza: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ da _____

Lunghezza: _____ mt Ritorno: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

N. Ami: _____ Sbarco: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

Nome Nave _____

Trasbordo: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ su: Matr./n. UE _____

Nazionalità _____

Data	SWO (Pesce Spada)			Catture accessorie						AREA DI CATTURA (1)
	N	Kg Tot		BFT (Tonno Rosso)		ALB (Tonno Alalunga)		OTH (Altro)		
				N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot	

Sbarco

N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot

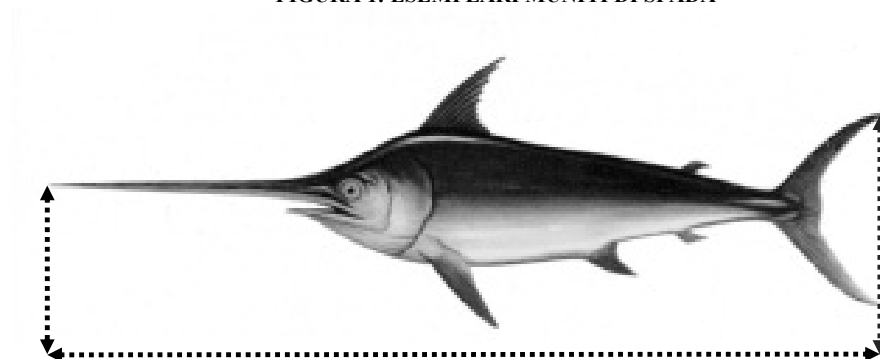
Trasbordo

	Kg Tot		Kg Tot		Kg Tot		Kg Tot

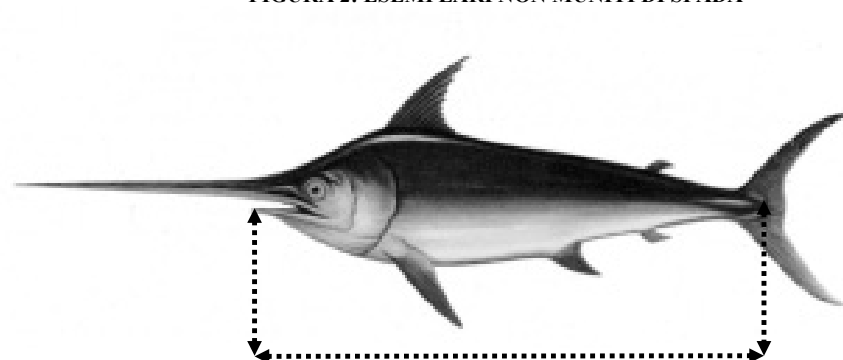
(1): utilizzare i seguenti codici SARD = Area Sardegna NADR = Adriatico Settentrionale S. ADR = Adriatico Meridionale
ADRI = Adriatico N. ION = Ionio Settentrionale S. ION = Ionio Meridionale (S. ION)
S. SIC = Stretto di Sicilia TYRR = Tirreno LIGU = Ligure
MEDI = Mediterraneo

_____, li _____ (2) Comandante: _____ Nome _____ FIRMA _____
Cognome _____

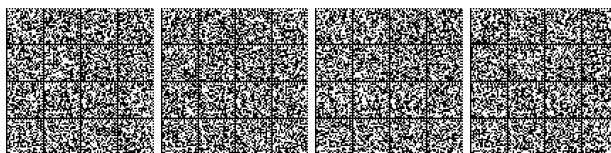


Taglia minima di cattura (art. 4, comma 7, del D.M. 03/06/2015)**FIGURA 1: ESEMPLARI MUNITI DI SPADA**

NOTE: ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. n.1639/1968, la taglia minima del pesce spada è fissata in 140 cm, che, ai sensi del successivo art. 90, devono essere misurati dall'estremità del rostro (spada) fino all'estremità più lunga della pinna caudale.

FIGURA 2: ESEMPLARI NON MUNITI DI SPADA

NOTE: ai sensi del par. 8 della Raccomandazione ICCAT 13-04, la taglia minima del pesce spada è fissata in 90 cm di lunghezza alla forca (misurata, cioè, dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della pinna caudale). O, come alternativa, in 10 Kg. di peso vivo, ovvero 9 Kg. di peso eviscerato, ovvero 7,5 Kg. di peso eviscerato e senza branchie. La percentuale di tolleranza consentita, nella sola fase di cattura e/o sbarco, è del 5%.



DECRETO 24 giugno 2015.

Riconoscimento del consorzio di tutela della Arancia Rossa di Sicilia IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Arancia Rossa di Sicilia».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei

consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

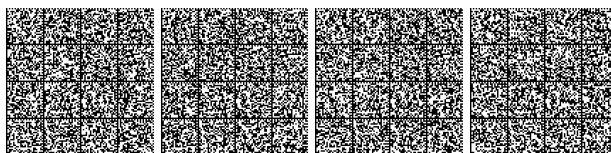
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia»;

Vista l'istanza presentata in data 3 aprile 2014 dal Consorzio di tutela della Arancia Rossa di Sicilia IGP con sede legale in Catania, Via San Giuseppe La Rena n. 30/B, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Con-



sortorio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Check Fruit, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela della Arancia Rossa di Sicilia IGP, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela della Arancia Rossa di Sicilia IGP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Arancia Rossa di Sicilia» registrata con Reg. (UE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 148 del 21 giugno 1996.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela della Arancia Rossa di Sicilia IGP, con sede in Catania, Via San Giuseppe La Rena n. 30/B, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Arancia Rossa di Sicilia».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Arancia Rossa di Sicilia» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione

dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Arancia Rossa di Sicilia» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata dall'art. 4, lettera b) del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 24 giugno 2015

Il direttore generale: GATTO

15A05341

DECRETO 24 giugno 2015.

Riconoscimento del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pane di Altamura».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;



Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 1291 della Commissione del 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 181 del 19 luglio 2003 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pane di Altamura»;

Vista l'istanza presentata in data 1° agosto 2014 dal Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura DOP con sede legale in Altamura, Via Lisbona, 8, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori materia prima» nella filiera «prodotti panetteria» individuata all'art. 4, lettera g) del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Bioagricert, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pane di Altamura»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura DOP, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999,

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura DOP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Pane di Altamura» registrata con



Reg. (UE) n. 1291 della Commissione del 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 181 del 19 luglio 2003.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura DOP, con sede in Altamura, Via Lisbona, 8, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Pane di Altamura».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Pane di Altamura» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Pane di Altamura» appartenenti alla categoria «produttori materia prima», nella filiera prodotti panetteria, individuata dall'art. 4, lettera g) del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 24 giugno 2015

Il direttore generale: GATTO

15A05342

DECRETO 3 luglio 2015.

Arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema a strascico – Annualità 2015.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", ed in particolare l'art. 98;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27/02/2013 n. 105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 205 del 4 settembre 2014, recate delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. le Giuseppe Castiglione;

Visto lo statuto della Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;

Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;



Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94;

Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012, recante modalità, termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l’art. 33, paragrafo I, lettera c);

Viste le basi scientifiche dei Piani di gestione per le unità autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11,

16, 17, 18 e 19, predisposti ai sensi dell’art. 19 del Reg. (CE) n. 1967/2006 e già esaminate dal Comitato tecnico-scientifico della Commissione europea;

Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;

Visto il decreto direttoriale n. 11109 del 27 maggio 2015 con il quale sono stati prorogati i citati Piani di Gestione sino alla data del 31 dicembre 2016;

Vista la nota dell’11 giugno 2012 con la quale l’Organo preposto al monitoraggio scientifico dei Piani di gestione ha rappresentato che il marginale differimento della data di avvio del fermo temporaneo rispetto ai periodi definiti nei citati piani di gestione non determina alcuna significativa variazione ai fini dell’efficacia dei piani di gestione e non incide negativamente sulla realizzazione degli obiettivi di cui al Piano di adeguamento;

Visto il Programma operativo, predisposto in conformità al disposto dell’art. 17, del citato Regolamento (UE) n. 508/2014, inviato ufficialmente alla Commissione europea in data 30 aprile 2015;

Visto il decreto 16 giugno 1998 di istituzione di alcune zone di tutela biologica, tra le quali quella sita nella Fossa di Pomo, finalizzate principalmente alla protezione delle specie *Merluccius merluccius* e il *Nephrops norvegicus*;

Tenuto conto della rilevanza dal punto di vista biologico ed ai fini della ripopolazione ittica, della zona denominata Fossa di Pomo, che richiede ulteriori urgenti misure di gestione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l’art. 21-ter inerente l’esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;

Visto il d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il dm 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Preso atto dei dati del Comitato tecnico-scientifico della Commissione europea relativi allo sfruttamento degli stock del Mar Mediterraneo;

Tenuto conto che i pescherecci italiani che operano nel Canale di Sicilia effettuano di consuetudine lo sbarco tecnico del pescato nel porto di Lampedusa, al fine di limitare i costi di gestione e ridurre i tempi di navigazione per raggiungere i luoghi di pesca;

Preso atto dell’esito positivo della gestione sperimentale delle misure tecniche successive all’interruzione temporanea dell’anno 2014;



Considerata la necessità di uniformare l'applicazione delle Misure tecniche successive all'interruzione temporanea a tutta la fascia costiera dell'Adriatico;

Ritenuto necessario, in conformità alla citata normativa, ed in considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico, attuare un fermo obbligatorio dell'attività di pesca per le unità autorizzate allo strascico, comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca, attraverso la previsione di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree in conformità a quanto previsto dai citati Piani di gestione;

Preso atto che l'attuazione dell'indispensabile misura dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca come sopra descritto comporta altresì conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficoltà del settore dovute all'attuale congiuntura economica;

Considerato infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi imbarcati sulle unità interessate dalla misura medesima sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa;

Ritenuto necessario porre in essere tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare gli effetti della misura di fermo temporaneo;

Ritenuto di provvedere con successivo provvedimento ministeriale alla disciplina degli aspetti attuativi della predetta misura di fermo;

Sentite le Regioni, le associazioni e le organizzazioni sindacali del comparto ittico;

Decreta:

Art. 1.

Ambito applicativo

1. L'interruzione temporanea dell'attività di pesca di cui al presente decreto, riguarda le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca.

2. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea di cui al presente decreto, verrà attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.

3. Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente provvedimento.

Art. 2.

Arresto temporaneo obbligatorio

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 43 giorni consecutivi dal 26 luglio al 6 settembre del corrente anno;

2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Pesaro a Bari l'interruzione temporanea dell'attività di pesca è disposta per 43 giorni consecutivi dal 16 agosto al 27 settembre del corrente anno;

3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi dal 19 settembre al 18 ottobre del corrente anno.

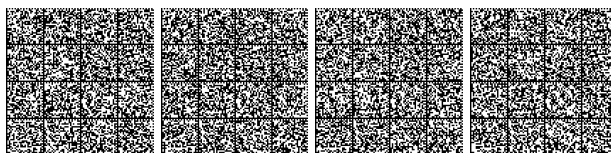
4. Per le navi da pesca all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna e della regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale.

5. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti commi, devono essere depositati presso l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità soggetta all'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

6. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unità può essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca ovvero apposizione dei sigilli agli attrezzi da pesca, ad opera dell'Autorità marittima e preventiva autorizzazione di quest'ultima.

7. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

8. Le unità da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità (Gambero rosa mediterraneo - *Parapenaeus longirostris*; Gambero rosso mediterraneo - *Aristaeomorpha foliacea*; Gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*), che deve essere effettuata da unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiori ai 300 mt di profondità, possono effettuare l'interruzione delle



attività di pesca di cui al precedente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa entro due giorni precedenti l'interruzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

9. In considerazione della singolare specificità dell'Alto Tirreno, caratterizzato da elevate batimetriche a breve distanza dalla costa, ove la pesca dei gamberi è da sempre svolta in battute giornaliere e le unità di conseguenza non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, né di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata, sono esentate dagli obblighi di cui al comma 8 le unità che effettuano la pesca del gambero di profondità in Liguria, iscritte nei Compartimenti di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, ovvero che fanno base logistico-operativa nei porti di giurisdizione di detti Compartimenti.

10. Durante il periodo di pesca del gambero di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tale catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, il gambero di profondità dovrà costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato.

Art. 3.

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività, con l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi 15 giorni.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.

3. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

4. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore

è tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.

Art. 4.

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto, il rispetto della normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilito in particolare dall'art 18 del decreto legislativo 66/2003 nonché da quanto previsto dal vigente CCNL, per le dieci settimane successive all'interruzione temporanea, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attività di pesca con il sistema a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - è vietato nel giorno di venerdì e sarà svolto a scelta dell'armatore e previa comunicazione all'Autorità marittima dei porti di base logistica:

a) o per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite in 4 giornate su base settimanale;

b) o vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'Autorità marittima dei porti di base logistica.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto, il rispetto della normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilito in particolare dall'art 18 del decreto legislativo 66/2003 nonché da quanto previsto dal vigente CCNL, decorse le dieci settimane di cui al precedente comma 1, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attività di pesa con il sistema a strascico - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - sarà svolto, a scelta dell'armatore e previa comunicazione all'Autorità marittima dei porti di base logistica:

a) o per un ammontare totale non superiore a 72 ore, distribuite in 5 giornate su base settimanale;

b) o vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'Autorità marittima dei porti di base logistica.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

3. Dalle date di inizio dei rispettivi arresti temporanei obbligatori di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3 e fino al 31 ottobre 2015 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con il sistema strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti



da traino pelagiche a coppia - entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

4. Dalla data del 26 luglio 2015 e fino al 31 ottobre 2015, in deroga al divieto di cui al precedente comma 3, le unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa e le unità con lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzate a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.

Art. 5.

Modalità di esecuzione

1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli artt. 2 e 4 è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, le unità da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorità marittima per il transito nell'areale in fermo.

3. In deroga a quanto disposto ai precedenti comma del presente articolo, è fatta salva la facoltà dei pescherecci che operano, di consuetudine, nel canale di Sicilia di effettuare, presso il porto di Lampedusa, lo sbarco tecnico per successivo trasferimento del prodotto pescato.

4. Le unità abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima dei porti di base logistica.

Art. 6.

Fossa di Pomo

1. Dalla data del 26 luglio 2015 fino al 26 luglio 2016, nell'area marittima individuata nell'allegato 1 al

presente decreto, fermo restando il divieto di pesca con il sistema a strascico effettuata con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e/o reti gemelle a divergenti:

a) il transito, effettuato dalle suddette unità da pesca, deve avvenire con rotte dirette ed a velocità costante non inferiore ai 7 nodi. È comunque sempre vietato il transito alle suddette unità da pesca, qualora sprovviste di sistema VMS funzionante;

b) le unità abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca oltre allo strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono esercitare l'attività di pesca previo sbarco delle attrezzature per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le Regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti all'art. 2 del presente decreto, per i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti.

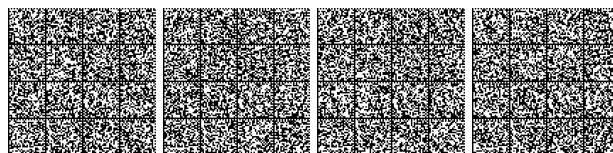
2. Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dalle Regioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti è vietata anche ai pescherecci provenienti da altri compartimenti abilitati ai sistemi di pesca interessati.

3. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura può autorizzare l'effettuazione di attività di ricerca in mare, a scopi scientifici, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura.

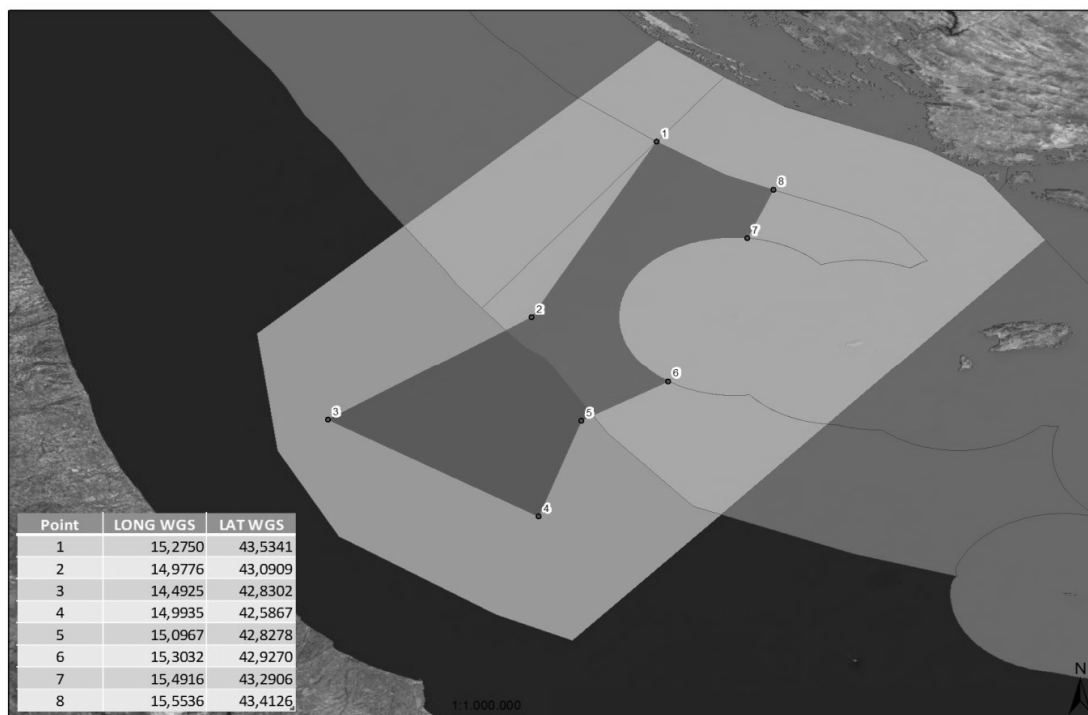
Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2015

*Il sottosegretario di Stato
delle politiche agricole
alimentari e forestali*
CASTIGLIONE



Area marittima individuata di cui all'art. 6



La zona è individuata dalle coordinate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8

15A05454

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 giugno 2015.

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2015.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle Attività produttive (ora dello Sviluppo economico)

in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 121 del 27 maggio 2015;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 giugno 2014, adottato ai sensi dell'art. 139,



comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2014;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 giugno 2014, applicando la riduzione del -0,3% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2015;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2015, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 20 giugno 2014, sono aggiornati nelle seguenti misure:

settecentonovantatré euro e cinquantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);

quarantasei euro e ventinove centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A05376

DECRETO 25 giugno 2015.

Fissazione, per l'anno 2015, del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private (d'ora in avanti, «Codice»);

Visto l'art. 115 del Codice, concernente il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto, in particolare, il comma 3, secondo periodo, del citato art. 115, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'ISVAP, ora IVASS e il Comitato di gestione del predetto Fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il Regolamento recante norme per l'amministrazione, la con-

tribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del Codice;

Visto l'art. 11 del citato decreto n. 19 del 2009, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 115, comma 3, del Codice;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 13 giugno 2014, con il quale il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di che trattasi, per l'anno 2014, è stato determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2013;

Viste le note della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica n. 0075579 e n. 0075750, entrambe in data 25 maggio 2015, rispettivamente indirizzate al Presidente del Comitato di gestione del Fondo in argomento ed all'IVASS, dirette ad acquisire il parere di competenza sull'orientamento di questa Amministrazione, in esito all'esame del bilancio d'esercizio del Fondo al 31 dicembre 2014, a fissare per l'anno 2015 il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2014;

Considerato che, sia il predetto Comitato, con nota 0129241/15, in data 4 giugno 2015, sia l'IVASS, con nota n. 45471/15, pervenuta in data 28 maggio 2015, hanno condiviso l'orientamento di questa Amministrazione a fissare, per l'anno 2015, il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2015, è fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2014.

2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 luglio 2015. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2014.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A05377



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 giugno 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pegasy» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 752/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Roche Registration Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale PEGASYS;

Vista la determinazione n. 580/2013 del 17 giugno 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 5 luglio 2013, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Roche Registration Limited ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 035683150/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 20 gennaio 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 aprile 2015;

Vista la deliberazione n. 14 in data 21 maggio 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PEGASYS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

90 microgrammi - uso sottocutaneo - siringa preimpita (vetro) - 0,5 ml (180 µg/ml) 1 siringa preimpita + 1 ago per iniezione - AIC n. 035683150/E (in base 10) 120YUG (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa) € 106,67.

Prezzo al pubblico (iva inclusa) € 176,04.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.



Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PEGASYS è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 8 giugno 2015

Il direttore generale: PANI

15A05368

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 25 giugno 2015.

Ulteriore differimento dei termini di adempimento delle prescrizioni di cui al provvedimento del 18 luglio 2013, in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica. (Delibera n. 375).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Viste le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali concernenti l'adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice" artt. 31 e 33 - 35, disciplinare tecnico Allegato B al Codice);

Viste le norme poste dal Codice in materia di trattamento dei dati personali in ambito giudiziario (artt. 46 e ss.);

Vista la documentazione acquisita agli atti;

Rilevato che ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia (art. 47, comma 2, del Codice) presso gli uffici giudiziari, di ogni ordine e grado, si applicano le disposizioni del Codice che prevedono specifiche garanzie in materia di protezione dei dati per quanto riguarda le misure di sicurezza da adottare, in particolare, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati e di accessi non autorizzati alle informazioni;

Rilevato che rientrano tra i trattamenti in questione anche quelli relativi alle attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, anche informatiche o telematiche, effettuate per ragioni di giustizia, nonché di controllo preventivo (artt. 266 e ss. c.p.p.; art. 226 disp. att. c.p.p.), compresi quelli che si svolgono nelle sale di ascolto, anche se non comportano alcuna registrazione;

Visto il provvedimento del 18 luglio 2013 con cui il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ha prescritto alle Procure della Repubblica di apportare alcune modificazioni e integrazioni alle misure di sicurezza in relazione ai trattamenti di dati personali svolti, anche tramite la polizia giudiziaria o soggetti terzi, nell'ambito delle predette attività di intercettazione, ferme restando eventuali diverse misure, già adottate dagli Uffici, che assicurino un livello di sicurezza di pari o maggiore efficacia;

Considerato che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ha prescritto alle Procure della Repubblica di fornire riscontro all'Autorità entro la data del 30 giugno 2014, sullo stato di avanzamento dell'attuazione di dette misure, e di adottarle entro il termine di diciotto mesi, decorrente dalla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Dato atto della opportuna iniziativa, assunta dal Ministero della giustizia, dell'istituzione di un gruppo di lavoro per l'attuazione del provvedimento, del quale il Garante è stato chiamato a far parte, volta a coinvolgere i soggetti interessati per una valutazione congiunta dello stato di attuazione del provvedimento medesimo, in un quadro di leale collaborazione istituzionale;

Vista la nota del 17 giugno 2014 con la quale il Ministro della giustizia, facendo riferimento alle prescrizioni impartite dal Garante e con riguardo alla istituzione del menzionato gruppo di lavoro, ha comunicato che il Ministero ha intrapreso una aggiornata ricognizione riguardo alle condizioni di adeguatezza strutturale e organizzativa degli Uffici giudiziari requirenti di primo grado e agli interventi di adeguamento resi necessari dal provvedimento dell'Autorità;

Visto il provvedimento del 26 giugno 2014 con il quale, tenuto conto della complessità delle attività in corso di



svolgimento, è stato differito al 30 ottobre 2014 il termine assegnato alle Procure per riferire all'Autorità sullo stato di avanzamento dell'attuazione delle misure prescritte con il provvedimento del 18 luglio 2013 ed al 30 giugno 2015 il termine per adottare le misure, "ferme restando eventuali diverse misure, già adottate dagli Uffici, che assicurino un livello di sicurezza di pari o maggiore efficacia";

Vista la nota del 29 ottobre 2014 con la quale il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del predetto Ministero ha trasmesso al Garante la documentazione pervenuta relativa al monitoraggio dello stato di attuazione delle misure, stimando altresì i relativi costi;

Vista l'attività del predetto gruppo di lavoro - e del sottogruppo volto ad approfondire le implicazioni tecniche delle misure prescritte - nel quale è stata evidenziata l'opportunità di riconoscere carattere prioritario alle criticità riguardanti le misure informatiche e tecniche, di più immediato ed incisivo impatto sulla sicurezza dei trattamenti;

Vista la nota dell'11 giugno 2015 del medesimo Dipartimento e la nota del 10 giugno 2015 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, che in esito all'attività sin qui svolta dal gruppo di lavoro ed all'istruttoria coordinata dal Ministero indica i tempi di possibile attuazione delle misure di sicurezza informatiche prescritte nel provvedimento del 2013, da un lato evidenziando l'esigenza di adeguare entro il 31 dicembre 2015 i contratti in essere con le società fornitrici dei beni e servizi necessari per le intercettazioni, nonché di utilizzare risorse, anche umane, non attualmente disponibili, e dall'altro rappresentando in quale misura le prescrizioni in parola sono state sin qui attuate;

Vista la richiesta di proroga formulata con nota del 10 giugno 2015 dal Capo di Gabinetto del Ministro della giustizia;

Ritenuto di dover riconoscere priorità alle misure di tipo logico-informatico, caratterizzate da minor costo e massima resa, e di valutare successivamente se l'attuazione di tali misure, e delle altre che siano poste in essere, anche alla luce dell'evoluzione tecnologica, consenta di superare le prescrizioni di tipo strutturale imposte con il provvedimento del 2013;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

Tutto ciò premesso il Garante

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice:

a) ferme restando eventuali diverse misure che assicurino un livello di sicurezza di pari o maggiore efficacia, e tenuto conto anche del cronoprogramma prospettato dal Ministero della giustizia con le note del giugno 2015 ri-

chiamate in premessa dispone, nei confronti delle Procure della Repubblica, il differimento al 31 marzo 2016 del termine assegnato per apportare le modificazioni e integrazioni prescritte nel provvedimento del 18 luglio 2013 con le misure di cui ai punti 1.b, 3.a e 3.b, tranne le misure di seguito riportate, per le quali il termine è fissato al 31 luglio 2016:

trasmissione cifrata delle comunicazioni telematiche intercettate (flussi IP, posta elettronica) dal punto di loro estrazione dalla rete del gestore fino agli apparati ricevuti presso i C.I.T.;

annotazione in registri informatici, con tecniche che ne assicurino la inalterabilità, con indicazione dei riferimenti temporali relativi alle attività svolte e al personale operante, dell'esecuzione delle operazioni (quali l'ascolto, la consultazione, la registrazione, la masterizzazione, l'archiviazione e la duplicazione delle informazioni, la trascrizione delle intercettazioni, la manutenzione e la gestione dei sistemi, la distruzione dei supporti, dei verbali, delle registrazioni e di ogni altra documentazione attinente alle intercettazioni) svolte nell'ambito delle attività di intercettazione sia presso i C.I.T., sia presso gli Uffici di polizia giudiziaria delegati (artt. 266 e ss. c.p.p.; art. 226 disp. att. c.p.p.; d.m. 30 settembre 1989; d.m. 17 dicembre 1999);

b) sospende il termine per l'attuazione delle altre misure prescritte con il provvedimento del 2013, con riserva di rivalutarne la rilevanza alla luce delle iniziative che saranno state nel frattempo intraprese dal Ministero, nonché dell'assetto derivante dalla realizzazione delle misure da attuarsi entro il 31 luglio 2016;

c) dispone di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza:

al Ministero della giustizia ed al Consiglio Superiore della Magistratura;

al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

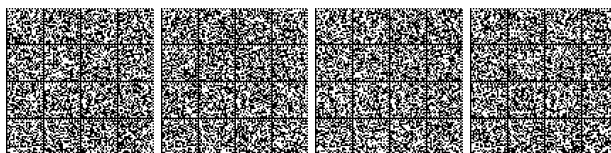
Roma, 25 giugno 2015

Il Presidente: SORO

Il Relatore: IANNINI

Il Segretario generale: BUSIA

15A05456



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Differin».

Estratto determina V&A n. 1213 del 19 giugno 2015

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale DIFFERIN.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale DIFFERIN, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029309034 - «0,1% gel» tubo 30 g;

A.I.C. n. 029309046 - «0,1% crema» tubo da 30 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC:

Galderma Italia S.P.A. (codice fiscale 01539990349) con sede legale e domicilio fiscale in Via dell'Annunciata, 21 - 20121 Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05268

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Picoprep»

Estratto determina V&A N° 1217 del 19 giugno 2015

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PICOPREP;

Numero di procedura:

N° UK/H/1960/001/II/015/G

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale PICO-PREP, nelle forme e confezioni sottoelencate:

039961014 - "Polvere per soluzione orale" 2 bustine in carta/LDPE/AL/RESINA da 16,1 g

039961026 - "Polvere per soluzione orale" 50x2 bustine in carta/LDPE/AL/RESINA da 16,1 g

039961038 - "Polvere per soluzione orale" 150X2 bustine in carta/LDPE/AL/RESINA da 16,1 g

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Ferring S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Senigallia, 18/2, CAP 20161, Italia, Codice Fiscale 07676940153

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05270

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Copegus»

Estratto determina V&A n. 1219 del 30 giugno 2015

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.3.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario "Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali, e C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza relativamente al medicinale COPEGUS;

Numeri di procedura:

N° NL/H/0352/001-002/II/085

N° NL/H/0352/001-002/II/069



È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale COPEGUS, nelle forme e confezioni sottoelencate:

035745013 - 42 compresse rivestite con film da 200 mg in bottiglia

035745025 - 168 compresse rivestite con film da 200 mg in bottiglia

035745037 - 28 compresse rivestite con film da 200 mg

035745049 - 112 compresse rivestite con film da 200 mg

035745052 - "400 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in flacone HDPE

035745064 - "400 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in flacone HDPE

È inoltre autorizzata la rettifica dello Standard Terms della descrizione delle confezioni da:

035745013 - 42 compresse rivestite con film da 200 mg in bottiglia

035745025 - 168 compresse rivestite con film da 200 mg in bottiglia

035745037 - 28 compresse rivestite con film da 200 mg

035745049 - 112 compresse rivestite con film da 200 mg

a:

035745013 - "200 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in flacone

035745025 - "200 mg compresse rivestite con film" 168 compresse in flacone

035745037 - "200 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in flacone

035745049 - "200 mg compresse rivestite con film" 112 compresse in flacone

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Roche S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), piazza Durante, 11, CAP 20131, Italia, Codice Fiscale 00747170157

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Condizioni di rimborsabilità:

Le condizioni di rimborsabilità per l'estensione dello schema posologico sono state definite in sede di contrattazione secondo la procedura vigente;

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05271

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triesence»

Estratto determina V&A n. 1221 del 19 giugno 2015

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale TRISENCE;

Numero di procedura:

N° DE/H/2294/001/II/011

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale TRISENCE, nelle forme e confezioni sottoelencate:

042015014 - 40 mg/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino in vetro monodose da 1 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Alcon Italia SPA, con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Viale Giulio Richard, 1/B, CAP 20143, Italia, Codice Fiscale 07435060152

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05272



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rhesonativ»

Estratto determina V&A n. 1223 del 19 giugno 2015

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale RHESONATIV;

Numero di procedura:

N° SE/H/0541/001/II/020

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale RHESONATIV, nelle forme e confezioni sottoelencate:

039596010 - " 625 ul/ml soluzione iniettabile " 1 fiala in vetro da 1ml

039596022 - " 625 ul/ml soluzione iniettabile " 1 fiala in vetro da 2 ml

039596034 - " 625 ul/ml soluzione iniettabile " 10 fiale in vetro da 2 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Octapharma Italy S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in PISA (PI), via Cisanello, 145, CAP 56100, Italia, Codice Fiscale 01887000501

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05273

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Igroseles».

Estratto determina V&A n. 1251 del 24 giugno 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale IGROSELES;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 3 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Igrosoles, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024763056 - «100 mg + 25 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 024763068 - «50 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.P.A. (codice fiscale 00471770016) con sede legale e domicilio fiscale in via Varesina, 162, 20156 - Milano (MI) - Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

1. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05274

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolek».

Estratto determina n. 805/2015 del 19 giugno 2015

Medicinale: ZOLEK.

Titolare A.I.C.: Neogen N.V. - Square Marie Curie, 50, edificio 5, 4° piano - 1070 Anderlecht - Belgio.

Confezione: «4 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 043261015 (in base 10) 19872R (in base 32).

Confezione: «4 mg/100 ml soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 043261027 (in base 10) 198733 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: un flaconcino contiene: principio attivo: 4 mg di acido zoledronico (come monoidrato).

Eccipienti:

mannitolo (E421);

sodio citrato;



acqua per preparazioni iniettabili;
azoto.

Produzione del principio attivo: Pharmaceutical Works Polpharma SA - 19 Pelplinska Street, 83-200 Starogard Gdanski, Polonia.

Natco Pharma Limited-Chemical Division - Mekaguda Village, Kothur Mandal, Mahaboob Nagar District, 500 223 Andra Pradesh, India.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti: SM Farmaceutici SRL - Zona industriale - 85050 Tito (PZ), Italia.

Rilascio dei lotti: Neogen developments N.V. - Square Marie Curie 50, Anderlecht 1070, Belgio.

SM Farmaceutici SRL - Zona industriale - 85050 Tito (PZ), Italia.

Indicazioni terapeutiche:

prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico (fratture patologiche, schiacciamenti vertebrali, radioterapia o interventi chirurgici all'osso, ipercalcemia neoplastica) in pazienti adulti affetti da tumori maligni allo stadio avanzato che interessano l'osso.

trattamento di pazienti adulti con ipercalcemia neoplastica (TIH).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZOLEK è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05275

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hamituf».

Estratto determina n. 806/2015 del 19 giugno 2015

Medicinale: HAMITUF.

Titolare A.I.C.: Alfred E. Tiefenbacher (GmbH & Co KG.) - Vanden-Smissen-Strasse 1 - 22767 Hamburg - Germania.

Confezione: «40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 x 2,5 in flacone LDPE - A.I.C. n. 043107010 (in base 10) 193JQ2 (in base 32).

Confezione: «40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 3 x 2,5 in flacone LDPE - A.I.C. n. 043107022 (in base 10) 193JQG (in base 32).

Confezione: «40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 6 x 2,5 in flacone LDPE - A.I.C. n. 043107034 (in base 10) 193JQU (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione. (Collirio).

Composizione: ogni ml di soluzione contiene: principio attivo: 40 mg di travoprost.

Eccipienti:

acido borico (E284);

sodio cloruro;

mannitolo (E421);

macrogol glicerolo idrossistearato 40;

polyquaternium-1;

glicole propilenico (E1520);

sodio idrossido (E524) e / o acido cloridrico (E507) (per la regolazione del pH);

acqua depurata.

Produzione del Bulk, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio - S.C. Rompharm Company S.R.L. - Eroilor Street, no. 1A - Otopeni, Ilfov. - Romania.

Produttore del principio attivo

Travoprost - Teva Pharmaceutical Industries Ltd. - 5 Basel Street, P.O. Box 3190 - Petach Tikva, 4951033 - Israel.

Assia Chemical Industries Ltd. - Manufacturing site: Teva-Tech - Neot-Hovav Eco-Industrial Park, Emek Sara, P.O. Box 2049, Be'er Sheva 8412316 Israel - 8412316 - Israel.

Yonsung Fine Chemicals Co., Ltd. - 207, Sujeong-ro, Jangan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do 445-944 - Republic of Korea.

Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione intraoculare elevata in pazienti adulti con ipertensione oculare o con glaucoma ad angolo aperto (vedere paragrafo 5.1).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale HAMITUF è la seguente: per le confezioni da 1 e 3 flaconi: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Per la confezione da 6 flaconi: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per



l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05276

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Idroxicarbamide Hikma».

Estratto determina n. 807/2015 del 19 giugno 2015

Medicinale: IDROXICARBAMIDE HIKMA

Titolare AIC:

Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.

Estrada do Rio da M6, n°8, 8A, 8B

Fervença

2705-906 Terrugem SNT

Portogallo

Confezione

“500 mg capsula rigida” 30 capsule in blister PVC/AL

AIC n. 042555019 (in base 10) 18LPNC (in base 32)

Forma farmaceutica:

Capsula rigida

Composizione:

Ogni capsula rigida contiene:

Principio attivo:

500 mg di idrossicarbamide

Eccipienti:

Acido citrico monoidrato

Lattosio monoidrato

Magnesio stearato

Disodio fosfato anidro

Le capsule rigide contengono:

Gelatina, E441

Eritrosina, E127

Titanio diossido, E171

Ferro ossido nero, E172 (i)

Blue patent V, E131

Ferro ossido giallo, E172 (iii)

Produzione principio attivo:

Qilu Tianhe Pharmaceuticals Co. Ltd. – 849 Dongjia Town, Licheng District 250105 Jinan City (China)

Controllo dei lotti, rilascio dei lotti:

TECNIMEDE S.A. – Quinta da Cerca, Caixaria 2565-187 Dois Portos (Portogallo)

Produzione, confezionamento primario e secondario:

The Arab Pharm. Manuf.Co.Ltd – Sahab Site, Abdullah II bin Hussein Ind. Estate – Street H – Sahab (Giordania)

Indicazioni terapeutiche:

Idroxicarbamide Hikma è indicato nel trattamento di pazienti con:

- Leucemia mieloide cronica (CML) in fase cronica o accelerata

- Trombocitemia essenziale o policitemia vera con alto rischio di complicazioni tromboemboliche

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini del-

la rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IDROXICARBAMIDE HIKMA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05322

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Crestor».

Estratto determina V&A n. 1216 del 19 giugno 2015

Autorizzazione della variazione: rinnovo autorizzazione; C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza e delle variazioni di tipo IA e IB, relativamente al medicinale CRESTOR;

Numeri di procedura:

N. NL/H/0343/001-004/R/002;

N. NL/H/0343/001-004/II/059;

N. NL/H/0343/001-004/II/033;

N. NL/H/0343/001-004/IA/061/G;

N. NL/H/0343/001-004/IB/058/G.

È autorizzata: ad esclusiva integrazione di quanto già autorizzato dalla determinazione V&A/2209 del 22 ottobre 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 2014, si precisa quanto segue relativamente all'art. 2 (condizioni di rimborsabilità) della sopracitata determinazione: «Le condizioni di rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica autorizzata, sono state definite in sede di contrattazione secondo la procedura vigente.»

Si precisa inoltre, che la determinazione V&A/2209 del 22 ottobre 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 2014 rimane valida in tutte le sue parti, incluse disposizioni relative allo smaltimento scorte.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano (MI), Palazzo Volta - Via F. Sforza, Cap 20080, Italia, codice fiscale n. 00735390155.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05323



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Nurofenbaby» e «Nurofenjunior».

Estratto determina V&A n. 1218 del 19 giugno 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali NUROFENBABY e NUROFENJUNIOR;

Numero di procedura: DE/H/xxxx/WS/202.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente ai medicinali: NUROFENBABY - 60 mg supposte prima infanzia (AIC: 041536), NUROFENJUNIOR - 125 mg supposte bambini (AIC: 041610), nelle forme e confezioni autorizzate;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), VIA Spadolini, 7, CAP 20141, Italia, Codice Fiscale 06325010152.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05345

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diane».

Estratto determina V&A n. 1152 del 16 giugno 2015

In riferimento al medicinale DIANE, nella forma e confezione:

Confezione: «2 mg + 0,035 mg compresse rivestite» 21 compresse - AIC n. 023777030 (in base 10) 0QPMS6 (in base 32).

Sono autorizzate le seguenti variazioni.

Al rilascio:

Modifica dei limiti per i degradation products dei due PA, Cyproterone acetato e Ethinylestradiol

Introduzione del metodo, previsto da Farmacopea Europea, Uniformità delle Unità di dosaggio, in sostituzione del metodo attualmente approvato

Rafforzamento dei limiti delle specifiche Assay of cyproterone acetate e Assay of Ethinylestradiol

Restringimento dei limiti della specifica Dissolution test per il Cyproterone Acetate e per l'Ethinylestradiol

Alla Shelf-Life:

Rafforzamento dei limiti delle specifiche Assay of cyproterone acetate, degradation products dei due PA, Cyproterone acetato e Ethinylestradiol

Introduzione del metodo, previsto da Farmacopea Europea, Uniformità delle Unità di dosaggio, in sostituzione del metodo attualmente approvato

Restringimento dei limiti della specifica Dissolution test per il Cyproterone Acetate e per l'Ethinylestradiol

Modifiche relative alle procedure analitiche del prodotto finito:

Aggiornamento alle disposizioni di una monografia generale della Farmacopea Europea relativamente alla specifica Microbial purity

Introduzione di un nuovo dissolution test per il Cyproterone acetate e per Ethinylestradiol che sostituisce quello autorizzato

Modifica della procedura di prova relativa alla specifica Identificazione di Cyproterone acetate e Ethinylestradiol e test condition del metodo HPLC

Aggiornamento alla monografia della Farmacopea Europea relativamente al metodo per la determinazione di titanium dioxide e ferric oxide.

Relativamente alla SPECIFICA "APPARENZA", vengono apportate delle modifiche minori di tipo formale.

Titolare AIC: Bayer S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Viale Certosa, 130, 20156 - Milano (MI) Italia, Codice fiscale 05849130157.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05367

Comunicato di rettifica relativo al medicinale per uso umano «Pegasy».

Estratto determina n. 756/2015 dell'8 giugno 2015

Specialità PEGASYS.

Si comunica che il Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 27 e 28 aprile 2015, ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità, senza modifica di prezzo e delle condizioni negoziali attualmente vigenti, per la nuova indicazione di seguito riportata:

Pazienti in età pediatrica dai 5 anni di età

Pegasy, in associazione con ribavirina, è indicato per il trattamento dell'epatite cronica C in pazienti naïve, bambini e adolescenti dai 5 anni di età in su, positivi per HCV-RNA sierico.

La decisione di iniziare un trattamento durante l'infanzia deve considerare l'inibizione della crescita indotta dalla terapia di associazione. La reversibilità dell'inibizione della crescita è incerta. La decisione di trattare o meno deve essere presa caso per caso.

15A05369



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cilostazolo Adair».

Estratto determina V&A n. 1214/2015 del 19 giugno 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CILOSTAZOLO ADAIR nella forma e confezione: «100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Galenicum Health S.L., Avda. Diagonal, 123, 11ª Planta, 08005, Barcellona, Spagna, codice fiscale B63078075.

Confezione: «100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 043577016 (in base 10) 19KVPS (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto intero: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 100 mg di cilostazolo;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, carmellosa calcica, ipromellosa 5/6 CP, magnesio stereato.

Produttore del principio attivo:

Urquima S.A., Arnau de Vilanova 22- 42, 08105 Sant Fost de Campsentelles Barcellona, Spagna (produzione e controllo lotti del principio attivo);

Zhejiang Kinglyuan Pharmaceutical Co Ltd, Hangzhou Bay Shangyu Industrial Park, Weijiu Road n. 3, Zhejiang Province, Cina (produzione di intermedi del cilostazolo).

Produttore del prodotto finito:

Sabater Pharma, C/José Argemí 13-15, 08950 Esplugues de Llobregat Barcellona, Spagna (controllo di qualità [microbiologico]);

Galenicum Health S.L., Avda Cornella 144, 7º-1ª, Edificio Lekla, Esplugues de Llobregat - 08950 Barcellona Spagna (rilascio dei lotti e controllo di qualità [chimico-fisico]);

J. Uriach y Compania S.A., Polígon industrial Riera de Caldes, Av. Camí Reial 51-57 - 08184, Palau-solità i Plegamans (Barcellona) Spagna (produzione, controllo di qualità, confezionamento primario e secondario e rilascio dei lotti).

Indicazioni terapeutiche

Cilostazolo Adair è indicato per aumentare la distanza percorsa a piedi senza dolore e la distanza massima in pazienti con *claudicatio intermittens*, senza dolore a riposo e senza necrosi dei tessuti periferici (arteriopatia periferica - classe Fontaine II).

Cilostazolo Adair è indicato, come trattamento di seconda linea, in pazienti nei quali modifiche dello stile di vita (compreso smettere di fumare e programmi di attività fisica [con supervisione]) e altri interventi appropriati non hanno migliorato in modo sufficiente i sintomi di *claudicatio intermittens*.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 043577016.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 043577016 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05370

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cilostazolo Pharmacare».

Estratto determina V&A n. 1215/2015 del 19 giugno 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CILOSTAZOLO PHARMACARE nella forma e confezione: «100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Pharmacare S.r.l., via Marghera n. 29 - cap. 20149, Milano, Italia, codice fiscale 12363980157.

Confezione: «100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 043578018 (in base 10) 19KWP2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto intero: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 100 mg di cilostazolo;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, carmellosa calcica, ipromellosa 5/6 CP, magnesio stereato.

Produttore del principio attivo:

Urquima S.A., Arnau de Vilanova 22-42, 08105 Sant Fost de Campsentelles, Barcellona, Spagna (produzione e controllo lotti del principio attivo);

Zhejiang Kinglyuan Pharmaceutical Co Ltd, Hangzhou Bay Shangyu Industrial Park, Weijiu Road n. 3, Zhejiang Province, Cina (produzione di intermedi del cilostazolo).

Produttore del prodotto finito:

Sabater Pharma, C/José Argemí 13-15, Esplugues de Llobregat, 08950, Barcellona, Spagna (controllo di qualità [microbiologico]);



Galenicum Health S.L., Avda Cornella 144, 7°-1ª Edificio Lekla, Esplugues de Llobregat 08950, Barcellona, Spagna (rilascio dei lotti e controllo di qualità [chimico-fisico]);

J. Uriach y Compania S.A., Poligon Industrial Riera de Caldes, Av. Camí Reial 51-57 - 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcellona) Spagna (produzione, controllo di qualità, confezionamento primario e secondario e rilascio dei lotti).

Indicazioni terapeutiche

Cilostazolo Pharmacare è indicato per aumentare la distanza percorsa a piedi senza dolore e la distanza massima in pazienti con *claudicatio intermittens*, senza dolore a riposo e senza necrosi dei tessuti periferici (arteriopatia periferica - classe Fontaine II).

Cilostazolo Pharmacare è indicato, in seconda linea, in pazienti nei quali modifiche dello stile di vita (compreso smettere di fumare e programmi di attività fisica [con supervisione]) e altri interventi appropriati non hanno migliorato in modo sufficiente i sintomi di *claudicatio intermittens*.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 043578018.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse

negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05371

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stemflow».

Estratto determina V&A n. 1239/2015 del 19 giugno 2015

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento del Risk Management Plan (senza impatto sugli stampati). Modifica delle sezioni 4.6, 4.8, 5.3, 6.1, 6.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e relativi paragrafi del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale STEMFLOWA, nelle forme e confezioni:

AIC: 042969016 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 5 ml.

Procedure: NL/H/2566/001/II/002 e NL/H/2566/001/II/003.

Tipologia delle variazioni: C.I.z.) C.I.z).

Titolare AIC: IS Pharmaceuticals Limited.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A05372



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Klaira».

Estratto determina V&A n. 1237/2015 del 19 giugno 2015

È autorizzata la seguente variazione: presentazione del IX Report *ad interim* dello studio PASS (INAS - SCORE International Active Surveillance Study - Safety of Contraceptives: Role of Estrogens), relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: NL/H/1230/001/II/025.

Tipologia della variazione: C.I.13).

Titolare AIC: Bayer S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A05373

Comunicato di rettifica dell'estratto della determina n. 641 del 20 maggio 2015, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocuronio Hikma».

Nell'estratto della determinazione n. 641/2015 del 20 maggio 2015, relativa al medicinale per uso umano Rocuronio Hikma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2015 - serie generale - n. 129, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

Dove è scritto:

€ 34,64

Leggasi

€ 36,64

15A05405

MINISTERO DELL'INTERNO**Calendario delle festività della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale.**

L'art. 10, comma 4, della legge 30 luglio 2012, n. 126, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, emanata sulla base dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007, dispone che entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1, sono comunicate dall'Arcidiocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione della Sacra Arcidiocesi, si indicano le festività relative all'anno 2016:

7 gennaio - Natale del Signore

8 gennaio - Sinassi della Madre di Dio

14 gennaio - Circoncisione del Signore

19 gennaio - Santa Teofania

30 aprile - Sabato Santo

1° maggio - Domenica della Santa Pasqua

19 giugno - Domenica della Pentecoste

28 agosto - Dormizione della Madre di Dio

Il calendario delle festività ortodosse è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

15A05406

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

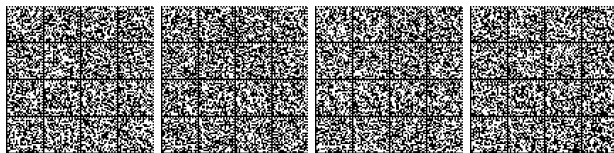
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*	- annuale	€ 302,47
(di cui spese di spedizione € 74,42)*	- semestrale	€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale	€ 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale	€ 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

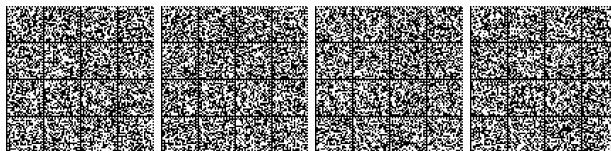
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

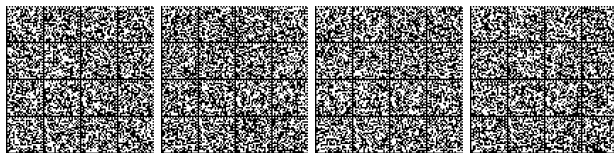
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

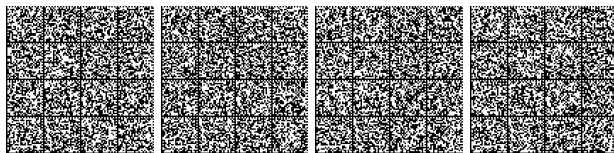
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 5 0 7 1 5 *

€ 1,00

